

## TechUpdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°1 | Anno 2016



---

Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di normativa, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), normativa in tema di “Accounting e regulatory”, comunicazioni Consob, Banca d’Italia e IVASS.

È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

In questo numero:

- [LEGGI E DECRETI](#)
  - [IAS/IFRS](#)
  - [CONSOB](#)
  - [ESMA](#)
  - [BANCA D’ITALIA](#)
  - [IVASS](#)
-

# LEGGI E DECRETI

## Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015 – Attuazione della Banking Resolution and Recovery Directive: istituzione del quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

Con il presente decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale (unitamente al D. Lgs. n. 181 emanato nella medesima data) alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (c.d. "Banking Resolution and Recovery Directive" – BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e prevede l'istituzione di fondi di risoluzione.

L'art. 2 del decreto ne definisce innanzitutto l'ambito di applicazione come segue:

- banche aventi sede legale in Italia;
- società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del T.U.B.;
- società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del T.U.B.;
- società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

Il decreto individua poi (art. 3) nella Banca d'Italia l'autorità di risoluzione nazionale cui spetta di svolgere le funzioni ed esercitare i poteri disciplinati dal decreto stesso nei confronti dei soggetti precedenti quando gli stessi hanno sede legale in Italia ovvero (nei casi previsti) nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualità di autorità di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa è l'autorità di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata è svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

I provvedimenti di avvio della risoluzione e di esercizio delle proprie funzioni e competenze disposti dalla banca d'Italia sono approvati dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'articolo 17 del decreto disciplina i presupposti alla risoluzione (e alle altre procedure di gestione delle crisi) prevedendo che una banca sia sottoposta a una delle misure indicate al successivo articolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti (i presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti diversi dalla banca sono disciplinati all'articolo 33):

- a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto;
- b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o più soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del T.U.B.

La banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni:

- a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificerebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
- c) le sue attività sono inferiori alle passività;
- d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
- e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
- f) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore (come regolato dall'art. 18 del decreto).

Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, nei confronti della banca in oggetto è disposta alternativamente:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo II del decreto ("bail in"), quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui sopra;

- b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo III del decreto o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del T.U.B. se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

In particolare, la risoluzione è disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 (continuità delle funzioni essenziali dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela) e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Il successivo articolo 22 definisce i principi cui la risoluzione deve conformarsi:

- a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori (nell'ordine e nei modi stabiliti dallo stesso decreto);
- b) salvo che sia diversamente previsto dal decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
- c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal T.U.B. o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
- d) i depositi protetti non subiscono perdite;
- e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica;
- f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate specifiche salvaguardie (come previste dal decreto, al Titolo VI);
- g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
- h) i provvedimenti adottati sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilità finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, nonché, se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.

Le azioni di risoluzione tengono conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonché della natura dell'attività svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.

Gli articoli da 48 a 59 del decreto disciplinano il c.d. "*bail in*". Il *bail-in* attribuisce all'autorità di risoluzione il potere di disporre la svalutazione e la conversione di alcune passività dell'ente sottoposto a risoluzione, in funzione dell'assorbimento delle perdite subite e del ripristino di livelli di capitalizzazione idonei al mantenimento della fiducia del mercato. Il decreto esclude dal *bail-in* una serie di passività, tra cui, ad esempio, i depositi garantiti (vale a dire i depositi fino a 100.000 Euro), le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni e le passività garantite, compresi i *covered bond*. Tutte le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a *bail-in*. Peraltro, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti il sorgere di rischi per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, la Banca d'Italia, previa notifica alla Commissione Europea, può disporre l'esclusione di talune passività dall'applicazione del *bail-in*. In tal caso, le perdite non assorbite dai creditori esclusi possono essere trasferite al fondo di risoluzione (di cui nel seguito) che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato sottoposto a *bail-in* almeno l'8 per cento delle passività totali.

Gli altri strumenti di risoluzione a disposizione della Banca d'Italia, che includono: (a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; (b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; (c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività, sono disciplinati agli articoli da 40 a 47.

Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21 del decreto, in conformità con i suddetti principi, il decreto (articolo 78) prevede l'istituzione presso la Banca d'Italia di uno o più fondi di risoluzione. Tali fondi sono alimentati, fra l'altro, da:

- contributi ordinari (articolo 82) versati su base annuale dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie con l'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 103, par. 7, della BRRD; tali contributi sono versati ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di dotazione del fondo specificato all'art. 81 del decreto (entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione è pari all'1% dei depositi protetti, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato);
- contributi straordinari (articolo 83) versati dagli stessi soggetti di cui sopra, quando i contributi ordinari risultino insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per realizzare gli obiettivi della risoluzione;
- prestiti e altre forme di sostegno finanziario (articolo 84), quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per realizzare gli obiettivi della risoluzione e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti;
- somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.

Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salve le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III (*bail in*) che si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Sono inoltre incluse disposizioni a disciplina di un regime transitorio.

### **Decreto Legislativo n. 181 del 16 novembre 2015 – Attuazione della Banking Resolution and Recovery Directive: modifiche al TUB e al TUF**

Con il presente decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, è stata completata l'attuazione nell'ordinamento nazionale (disposta con il D. Lgs. n. 180 emanato nella medesima data) alla *Banking Resolution and Recovery Directive* (c.d. "BRRD"), con la previsione delle conseguenti necessarie modifiche al D. Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e al D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.). Tra queste ultime, si segnalano le modifiche per cui alle società di investimento mobiliare (SIM) che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 di recepimento della BRRD sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo.

### **Decreto Legge 22 novembre 2015, n. 183 – Disposizioni urgenti per il settore creditizio**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015, con entrata in vigore il giorno stesso, il decreto legge contenente, nell'ambito del nuovo quadro normativo in materia di gestione delle crisi bancarie definito dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, alcune norme procedurali volte a agevolare l'implementazione delle procedure di risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (risoluzioni avviate da Banca d'Italia in data 21 novembre 2015 con provvedimenti approvati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, a seguito del formale avallo della Commissione europea). Il decreto legge in oggetto non è stato convertito in legge, bensì abrogato dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la quale si rinvia alla medesima sezione Leggi e decreti del presente TechUpdate) che ne ha fatti salvi gli effetti e ne ha ripreso integralmente le disposizioni.

Il decreto legge consta di tre articoli (oltre all'articolo 4 relativo all'entrata in vigore) finalizzati a consentire di realizzare le operazioni previste dai provvedimenti di risoluzione di cui sopra assicurando la tutela dei depositanti e degli investitori, e prevenire eventuali distorsioni negative sulla stabilità finanziaria ed economica conseguenti all'avvio delle risoluzioni.

L'articolo 1 (commi da 842 a 847 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016) sancisce la costituzione di quattro società per azioni, con sede legale presso la Banca d'Italia, quali enti-ponte per le quattro banche in risoluzione, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. Il capitale sociale delle quattro *newco* è sottoscritto dal Fondo di risoluzione nazionale istituito presso Banca d'Italia con suo provvedimento (n. 1226609/15 del 18 novembre 2015) ai sensi dell'articolo 78 del citato decreto legislativo.

L'articolo 2 (commi 848 e 849 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016) del decreto impone alle banche con sede legale in Italia e alle succursali italiane di banche extracomunitarie di versare nella misura determinata dalla Banca d'Italia i contributi al Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'entrata in vigore del Meccanismo di risoluzione unico (1° gennaio 2016), nell'ipotesi in cui i contributi ordinari e straordinari già versati non siano sufficienti a coprire le obbligazioni, le perdite i costi e le altre spese a carico del Fondo e

determinati dalle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione.

L'articolo 3 (commi da 850 a 853 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016), infine, regola le modalità di applicazione alle quattro *newco* della disciplina fiscale in materia di imposte differite attive: in particolare, a decorrere dalla data di avvio della risoluzione si prevede la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate relative, ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, iscritte nella situazione contabile di riferimento di ciascun ente soggetto a risoluzione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle presenti disposizioni.

### **Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016)**

In data 30 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cosiddetta Legge di Stabilità). La Legge, che consta di un solo articolo declinato in 999 commi interviene a tutto campo introducendo novità per le imprese, per i professionisti sino ad arrivare alle molteplici disposizioni sulla famiglia.

Le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

Nel seguito vengono sintetizzate le principali novità introdotte dalla Legge che riguardano le imprese.

- 1. Rideterminazione delle aliquote IVA** - Il comma 5 e seguenti modificano la clausola di salvaguardia introdotta con la legge di stabilità 2015 e "rimodulano" l'incremento delle aliquote IVA, ordinaria e "ridotta". Viene previsto che l'aliquota IVA ordinaria, attualmente al 22%, sia innalzata:

- al 24% a decorrere dall'1.1.2017;
- al 25% a decorrere dall'1.1.2018.

In tal modo, l'aumento di 2 punti percentuali inizialmente previsto per il 2016 viene rinviato al 2017. Viene, inoltre, disposto che l'aliquota IVA "ridotta", attualmente pari al 10%, sia innalzata al 13% a decorrere dall'1.1.2017, eliminando così il previsto aumento nella misura di 2 punti percentuali a partire dall'1.1.2016.

I predetti incrementi delle aliquote IVA ordinaria e "ridotta" si applicano, nella misura e nei termini di decorrenza indicati, fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa.

- 2. Riduzione dell'aliquota IRES** - Il comma 61 prevede, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, la riduzione dell'aliquota d'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 27,5 al 24%. Sono esclusi da tale previsione normativa gli enti creditizi e finanziari di cui al D. Lgs. N. 87 del 27 gennaio 1992 e la Banca d'Italia; la suddetta Legge infatti, al comma 65 prevede, per tali soggetti, l'introduzione di un'addizionale pari al 3,5%, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Per tali soggetti il livello di imposizione nominale resta invariato. L'addizionale è liquidata separatamente in caso di partecipazione al consolidato fiscale o al regime di trasparenza.  
Le compagnie di assicurazione sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale, rientrando invece nell'ambito di applicazione del comma 61.
- 3. Utili corrisposti** - Il comma 62 definisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'IRES in uno Stato membro UE, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella White list, nella misura pari all'1,20%. Viene affidato ad apposito decreto il compito di rideterminare le misure connesse all'aliquota Ires, quale ad esempio la quota imponibile di dividendi (o di capital gains) da partecipazioni qualificate (comma 64).
- 4. Interessi passivi per enti creditizi e finanziari** - Al comma 66 è previsto che, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, gli interessi passivi sostenuti dagli enti creditizi e finanziari non subiranno più la limitazione di deducibilità al 96% sia ai fini IRES

che IRAP. La limitazione in parola continuerà invece ad applicarsi alle compagnie di assicurazione.

**5. Maxi ammortamenti su nuovi investimenti e affrancamento valori per operazioni straordinarie -**

La Legge di Stabilità introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di incrementare il costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irpef). Infatti i commi 91 e seguenti prevedono una maggiorazione del 40% del costo fiscale dei "nuovi" beni materiali acquistati (anche in leasing) con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing. L'agevolazione ha natura temporanea ed è fruibile con riferimento agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato. La maggiorazione opera e rileva ai fini Ires, ma non Irap.

La deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell'art. 15, c. 10, del DL 185/2008 potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.

Con tale novità l'ammortamento dei maggiori valori dei marchi e dell'avviamento non avverrebbe più per decimi, bensì per quinti, ferme restando sia l'aliquota dell'imposta sostitutiva, sia le tempistiche previste dal DL 185/2008 per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari").

**6. Assegnazione o cessione di beni ai soci e/o trasformazione in società semplice –** Il comma 115 prevede un trattamento fiscale di favore per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice. Nello specifico, le società che entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa:

- possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'8% (o del 10,5% per le società, se risultano di comodo per almeno due periodi d'imposta sugli ultimi tre) sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito di dette operazioni;
- hanno la facoltà di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo del valore normale;
- possono applicare l'imposta di registro ridotta al 50%, se questa è dovuta in misura proporzionale, e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

**7. Termini per l'accertamento -** Il comma 129 e seguenti modificano le regole relative alla decadenza dei termini per l'accertamento, sia ai fini delle imposte dirette (art. 43, DPR 600/1973) che IVA (art. 57, DPR 633/1972).

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016:

- il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell'attuale quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa o nulla, il potere accertativo deve essere esercitato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (in luogo dell'attuale quinto anno) a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare (e quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016, in caso di dichiarazione infedele ed entro il 31 dicembre del settimo anno in caso di dichiarazione omessa – cioè entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016);
- viene abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini in presenza di reati tributari.

Per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016:

- rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare;
- nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, il raddoppio dei termini per l'accertamento relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia

entro il termine ordinario di decadenza dell'azione accertativa. Es. il Mod. Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) potrà essere rettificato entro il 31 dicembre 2020, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2024 in caso di reati denunciati all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2016.

- 8. Costi sostenuti con paesi "Black List"** - I commi 142 e seguenti abrogano integralmente l'attuale disciplina dei costi con soggetti "Black List" (previsti dai commi da 10 a 12-bis del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986) a decorrere dal periodo d'imposta 2016. In particolare, è abrogata l'attuale disciplina speciale di deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche a tali componenti si applicheranno le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110, TUIR.

E' modificato, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l'articolo 167 del TUIR.

- 9. Trasformazione delle attività per imposte anticipate per enti crediti sottoposti ad azione di risoluzione** - Il comma 850 e ss trattano delle implicazioni conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 (c.d. decreto "salvabanche"). È previsto che nel caso di procedura di risoluzione, come definita dall'art. 1, c. 1, lett. f), del D. Lgs. N. 180/2015, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, iscritte nella situazione contabile dell'ente soggetto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati risultanti dalla situazione contabile.

Tale disposizione rileva, dunque, per gli enti bancari soggetti a risoluzione, procedura cioè di ristrutturazione gestita da autorità indipendenti, e concerne le attività per imposte anticipate riferibili:

- a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 106 co. 3 del TUIR;
- a rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP;
- al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Le disposizioni in esame decorrono dal 16.11.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 180/2015.

- 10. Istituzione del fondo di solidarietà** - Il comma 855 istituisce il "Fondo di solidarietà" per l'erogazione di prestazioni a favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le modalità di gestione del fondo di solidarietà, le condizioni di accesso, i criteri di quantificazione delle prestazioni nonché le procedure da esperire saranno definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, in appositi decreti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 11. Deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori** - Il comma 987 e seguenti introducono la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. I contributi sono deducibili anche dall'Irap. I contribuenti interessati dalla norma sono soprattutto gli intermediari finanziari che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositanti (ex art. 96 del DLgs. 385/93, c.d. "TUB"). La disposizione si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti "solari" (con patto sulla dichiarazione 2016).
- 12. Rivalutazione dei beni dell'impresa** - I commi 887 e seguenti contengono la disciplina per la rivalutazione dei beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società

controllate o collegate, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

Viene prorogata di un anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa. La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e richiede l'effettuazione della perizia ed il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016. Le aliquote delle imposte sostitutive vengono portate all'8% sia per le partecipazioni che per i terreni.

Proroga di un anno anche per le rivalutazioni dei beni d'impresa. La disposizione riguarda i soggetti non IAS, che potranno rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Le imposte sostitutive sono versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (giugno 2016 nella generalità dei casi).

[Torna su](#)



# IAS/IFRS

## Nuovi Principi contabili, modifiche di principi contabili e interpretazioni adottati dall'Unione Europea

### Adozione delle modifiche ai principi IAS 16 e IAS 41 "Bearer Plants"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 306 del 24 novembre 2015 il Regolamento (UE) 2113/2015 della Commissione del 23 novembre 2015 che adotta le modifiche allo IAS 16 e IAS 41 pubblicate dallo IASB in data 30 giugno 2014.

Le modifiche prevedono che alcune piante ("bearer plants") utilizzate nella coltivazione di frutti che daranno vita a raccolti annuali (ad esempio le viti, le piante di nocciole) debbano essere contabilizzate secondo i requisiti dello IAS 16 (piuttosto che dello IAS 41), vale a dire tali attività possono essere valutate al costo invece che al *fair value* al netto dei costi di vendita. I cambiamenti proposti sono ristretti alle piante utilizzate per produrre stagionalmente frutti e non per essere vendute come *living plants* oppure soggette ad un raccolto come prodotti agricoli. Tali piante rientreranno nello scope dello IAS 16 anche durante la fase di maturazione biologica, vale a dire fino a che non saranno in grado di generare prodotti agricoli.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

### Adozione delle modifiche al principio IFRS 11 "Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations – Amendments to IFRS 11 Joint Arrangements"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 307 del 25 novembre 2015 il Regolamento (UE) 2173/2015 della Commissione del 24 novembre 2015 che adotta le modifiche al principio IFRS 11 pubblicate dallo IASB in data 6 maggio 2014.

Le modifiche sono relative alla contabilizzazione dell'acquisto di una *joint operation* nel caso in cui quest'ultima possieda un *business*. Le modifiche richiedono che i principi dall'IFRS 3 *Business Combinations* relativi alla rilevazione degli effetti di una *business combination* debbano essere applicati per rilevare l'acquisto di una *joint operation* la cui attività è rappresentata da un *business*.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

### Adozione delle modifiche ai principi IAS 16 e IAS 38 "Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 317 del 3 dicembre 2015 il Regolamento (UE) 2231/2015 della Commissione del 2 dicembre 2015 che adotta le modifiche ai principi IAS 16 e IAS 38 pubblicate dallo IASB in data 12 maggio 2014.

Le modifiche allo IAS 16 *Property, Plant and Equipment* stabiliscono che i criteri di ammortamento determinati in base ai ricavi non sono appropriati. L'emendamento chiarisce che i ricavi generati da un'attività che include l'utilizzo di un asset generalmente riflettono diversi fattori che diversi dal consumo dei benefici economici dell'asset. Le modifiche allo IAS 38 *Intangibles Assets* introducono una presunzione relativa che un criterio di ammortamento basato sui ricavi sia inappropriato per le medesime ragioni stabilite dalle modifiche introdotte allo IAS 16 *Property, Plant and Equipment*. Nel caso delle attività intangibili questa presunzione può essere superata solamente in limitate circostanze.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

### Adozione del "Ciclo annuale di miglioramenti 2012-2014 dei principi contabili internazionali"

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 330 del 16 dicembre 2015 il Regolamento (UE) 2343/2015 della Commissione del 15 dicembre 2015 che adotta il *Ciclo annuale di miglioramenti 2012-2014 dei principi contabili internazionali*, documento pubblicato dallo IASB il 25 settembre 2014 ed il cui obiettivo è quello di trattare argomenti necessari relativamente a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza (per approfondimenti si rinvia al TechUpdate n. 3/2014).

Le principali modifiche riguardano:

#### IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations – Changes in methods of disposal

La modifica introduce *guidance* specifiche all'IFRS 5 nel caso in cui un'entità riclassifichi un asset (o un *disposal group*) dalla categoria *held-for-sale* alla categoria *held-for-distribution* (o viceversa), o quando

vengano meno i requisiti di classificazione di un'attività come *held-for-distribution*.

#### IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure

Il documento disciplina l'introduzione di ulteriori *guidance* per chiarire se un *servicing contract* costituisce un coinvolgimento residuo in un'attività trasferita ai fini dell'informativa richiesta in relazione alle attività trasferite. Il documento elimina inoltre le incertezze su come l'informativa relativa alla compensazione delle attività e passività finanziarie (entrata in vigore a partire dagli esercizi che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2013 o con data successiva) debba essere inclusa nei bilanci intermedi.

#### IAS 19 Employee Benefits – Discount rate: regional market issue

Il documento introduce delle modifiche allo IAS 19 al fine di chiarire che gli *high quality corporate bonds* utilizzati per determinare il tasso di sconto dei *post-employment benefits* dovrebbero essere emessi nella stessa valuta utilizzata per il pagamento dei *benefits*. Le modifiche precisano che l'ampiezza del mercato dei *high quality corporate bonds* da considerare sia quella a livello di valuta.

#### IAS 34 Interim Financial Reporting – Disclosure of information “elsewhere in the interim report”

Il documento introduce delle modifiche al fine di chiarire i requisiti nel caso in cui l'informativa richiesta è presentata nell'*interim financial report* ma al di fuori dell'*interim financial statements*. La modifica precisa che tale informativa venga inclusa attraverso un *cross-reference* dall'*interim financial statements* ad altre parti dell'*interim financial report* e che tale documento sia disponibile ai lettori del bilancio nella stessa modalità e con gli stessi tempi dell'*interim financial statement*.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

#### **Adozione delle modifiche al principio IAS 1 “Disclosure Initiative (Amendments to IAS 1)”**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 333 del 19 dicembre 2015 il Regolamento (UE) 2406/2015 della Commissione del 18 dicembre 2015 che adotta le modifiche al principio IAS 1 pubblicate dallo IASB in data 18 dicembre 2014.

Le modifiche forniscono dei chiarimenti in merito ad elementi che possono essere percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione dei bilanci. In particolare, le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- materialità e aggregazione: viene chiarito che una società non deve oscurare informazioni aggregandole o disaggregandole e che le considerazioni relative alla materialità si applicano agli schemi di bilancio, note illustrative e specifici requisiti di *disclosure* degli IFRS: le *disclosure* richieste specificamente dagli IFRS devono essere fornite solo se l'informazione è materiale;
- prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria e prospetto di conto economico complessivo: si chiarisce che l'elenco di voci specificate dallo IAS 1 per questi prospetti può essere disaggregato e aggregato a seconda dei casi. Viene inoltre fornita *guidance* sull'uso di subtotali all'interno dei prospetti;
- presentazione degli elementi di *Other Comprehensive Income* (“OCI”): si chiarisce che la quota di OCI di società collegate e JV consolidate con il metodo del patrimonio netto deve essere presentata in aggregato in una singola voce, distinguendo in base al fatto che si tratti di componenti suscettibili di future riclassifiche a conto economico o meno;
- note illustrative: si chiarisce che le entità godono di flessibilità nel definire la struttura delle note illustrative e si fornisce *guidance* su come impostare un ordine sistematico delle note stesse, ad esempio:
  - dando prominenza a quelle che sono maggiormente rilevanti ai fini della comprensione della posizione patrimoniale e finanziaria (e.g. raggruppando informazioni su particolari attività);
  - raggruppando elementi misurati secondo lo stesso criterio (e.g. attività misurate al *fair value*);
  - seguendo l'ordine degli elementi presentati nei prospetti.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

#### **Adozione delle modifiche al principio IAS 27 “Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27)”**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 336 del 23 dicembre 2015 il Regolamento (UE) 2441/2015 della Commissione del 18 dicembre 2015 che adotta le modifiche al principio IAS 27 pubblicate dallo

IASB in data 12 agosto 2014.

Il documento introduce l'opzione di utilizzare nel bilancio separato di un'entità il metodo del patrimonio netto per la rilevazione delle partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto e in società collegate. Di conseguenza, un'entità potrà rilevare tali partecipazioni nel proprio bilancio separato alternativamente:

- al costo; o
- secondo quanto previsto dallo IFRS 9 (o dallo IAS 39); o
- utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

## **Nuovi Principi Contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB**

### **IFRS 16 Leases**

In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il nuovo principio IFRS 16 Leases che è destinato a sostituire il principio *IAS 17 – Leases*, nonché le interpretazioni *IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease*, *SIC-15 Operating Leases—Incentives* e *SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease*.

Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi, individuando quali discriminanti: l'identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall'uso del bene e il diritto di dirigere l'uso del bene sottostante il contratto.

Il principio IFRS 16 è il risultato del progetto comune avviato dal IASB insieme al *Financial Accounting Standards Board (FASB)*, per affrontare alcune tematiche sollevate dagli utilizzatori del bilancio per quanto riguarda la comparabilità ridotta tra bilanci a causa della diversa contabilizzazione applicati al leasing operativo e al leasing finanziario e delle limitazioni presenti nell'informativa fornita per il leasing operativo e sull'esposizione dell'entità ai rischi derivanti da contratti di locazione.

Al fine di affrontare queste tematiche, lo IASB e il FASB hanno deciso di sviluppare un nuovo modello contabile applicabile al locatario che richiede al conduttore di riconoscere le attività e le passività per i diritti e gli obblighi derivanti da contratti di locazione (con alcune limitate eccezioni) e per migliorare l'informativa sui contratti di locazione.

### **Ambito di applicazione**

Il nuovo principio si applica a tutti i contratti di locazione, comprese le locazioni di diritto dei beni uso in un subaffitto, con l'eccezione di:

- leasing per l'esplorazione o uso di minerali, petrolio, gas naturale e risorse non rigenerative simili; contratti rientranti nell'ambito dell'IFRIC 12;
- per locatori, le licenze di proprietà intellettuale rientranti nell'ambito dell'IFRS 15; e,
- per locatari, locazioni di attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 e diritti in concessione rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 38 per oggetti quali film cinematografici, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e diritti d'autore.

### *Leasing di breve durata e leasing su beni a basso valore*

In risposta alle tematiche sollevate riguardanti il costo da sostenere per l'applicazione del nuovo principio, lo IASB ha previsto una deroga che consente di non applicare l'IFRS 16 ai contratti di locazione di breve durata (con una durata del contratto pari o inferiore ai 12 mesi) e ai contratti che hanno ad oggetto "*low-value assets*".

La durata del leasing è definita come il periodo contrattuale non cancellabile, tenendo conto:

- dei periodi per i quali il locatario ha l'opzione di estendere la durata del leasing e l'esercizio di tale opzione è ragionevolmente certo;
- dei periodi per i quali il locatario ha l'opzione di terminare il contratto di leasing e il mancato esercizio di tale opzione è ragionevolmente certo.

All'entità è richiesto di rivedere la durata del leasing qualora intervengano delle modifiche al periodo non-cancellabile del contratto.

### **Definizione di un leasing**

Il nuovo principio distingue un leasing da un contratto di servizi in base al fatto che un cliente sia in grado di controllare il bene locato.

Un contratto è, o contiene, un leasing qualora il contratto preveda il diritto di controllare l'uso del bene locato da parte del cliente per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.

Il controllo esiste se il cliente ha:

- (a) il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'uso del bene locato; e,
- (b) il diritto di dirigere l'uso di tale attività.

All'entità è richiesto di valutare se un contratto sia, o possa contenere, un leasing all'inizio del contratto e, successivamente, qualora tale contratto subisca delle modifiche dei termini e delle clausole originarie.

L'inizio di un contratto di locazione è la data anteriore tra la data di efficacia del contratto e la data di impegno delle parti sui principali termini e condizioni del contratto.

### **Trattamento contabile per i leasing nel bilancio del locatario**

#### *Rilevazione iniziale*

All'inizio del contratto, il locatario rileva il diritto d'uso del bene locato nell'attivo e il debito per leasing tra le passività della situazione patrimoniale-finanziaria. La data di rilevazione iniziale del leasing è definita dal principio come la data nella quale il locatore rende il bene locato disponibile all'uso del locatario.

#### *Criteri di valutazione*

Diritto d'uso del bene locato. Il locatario è tenuto ad includere i seguenti elementi come costi per il diritto d'uso:

- l'importo iniziale della passività prevista dal contratto di locazione (vedi sotto);
- eventuali canoni di locazione pagati al locatore al momento o prima della data di inizio, al netto degli incentivi;
- eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal locatario; e,
- una stima dei costi da sostenere dal locatario in caso di smantellamento e rimozione del bene locato, il ripristino del sito su cui si trova o il ripristino del bene locato alle condizioni richieste dai termini contrattuali. Il locatario incorre nell'obbligazione di sostenere tali costi alla data di inizio del contratto o come conseguenza del suo utilizzo per un determinato periodo.

Successivamente, un'entità valuterà il diritto d'uso utilizzando il criterio del costo o *revaluation model* previsto dallo IAS 16 riconoscendo quindi l'ammortamento e svalutazioni a conto economico e, se si applica il *revaluation model*, le rivalutazioni nel conto economico complessivo. Tuttavia, il principio richiede di valutare il diritto d'uso di un investimento immobiliare locato al *fair value* qualora l'entità utilizzi il modello del *fair value* ai sensi dello IAS 40 ai suoi altri investimenti immobiliari.

Debito per leasing. Un'entità deve rilevare il debito per leasing al valore attuale dei *lease payments* attualizzati ad un tasso d'interesse implicito del leasing, qualora determinabile. Nel caso in cui l'entità non

sia in grado di stimare il tasso d'interesse implicito, il tasso utilizzato sarà il tasso d'interesse incrementale dell'entità.

I *lease payments* includono le seguenti componenti:

- pagamenti di importo fisso, al netto di incentivi riconosciuti dal locatore;
- pagamenti variabili basati su un indice o tasso (i.e. indice ISTAT o Euribor);
- pagamenti attesi da corrispondere al locatore in presenza di garanzie sul valore residuo del bene locato;
- il prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto del bene locato qualora il locatario è ragionevolmente certo di esercitare l'opzione;
- pagamenti per penalità dovute in caso di cessazione del leasing, qualora il contratto conceda al locatario il diritto di recesso.

Dopo la rilevazione iniziale, il locatario incrementerà la passività per riflettere l'iscrizione di interessi maturati (e rilevati a conto economico) al netto dei pagamenti effettuati e rideterminerà il valore contabile della passività per riflettere qualsiasi modifica del contratto o dei pagamenti fissi.

Rideterminazione del debito per leasing. Al locatario è richiesto di adeguare il valore del debito per leasing nelle seguenti circostanze:

- una variazione dell'importo atteso da corrispondere al locatore in presenza di garanzie sul valore residuo del bene locato;
- una variazione dei pagamenti futuri per riflettere una variazione di un indice o un tasso;
- una modifica della durata del leasing derivante da un cambiamento del periodo contrattuale non cancellabile; o,
- una variazione nell'*assessment* dell'opzione di acquistare il bene locato.

Le variazioni derivanti dalla revisione delle garanzie sul valore residuo e le variazioni di un indice o un tasso devono essere calcolate utilizzando il tasso d'interesse determinato all'inizio del leasing, mentre le variazioni riguardanti la durata del leasing o l'*assessment* dell'opzione d'acquisto richiede la determinazione di un nuovo tasso d'interesse alla data in cui si verifica la variazione.

Ad un'entità è richiesto di rilevare l'importo rivisto del debito per leasing utilizzando come contropartita il diritto d'uso, salvo quando il valore contabile del diritto d'uso è pari a zero. In questo caso specifico, il locatario registra tali effetti nel conto economico.

#### *Informativa*

Il nuovo principio ha esteso l'informativa richiesta con riferimento ai contratti di leasing. In particolare, le informazioni quantitative da riportare nelle note esplicative riguardano:

- l'importo degli ammortamenti per i diritti d'uso per categoria di *asset*;
- gli interessi passivi sui debiti per leasing;
- i costi relativi ai contratti di leasing di breve durata;
- i costi relativi ai contratti di leasing su beni a basso valore;
- i costi relativi a pagamenti variabili non inclusi nel calcolo del debito per leasing;
- proventi derivanti da sub-leasing di diritti d'uso;
- il totale dei flussi di cassa pagati per leasing;
- incrementi dei diritti d'uso del periodo;
- utili/perdite derivanti da transazione *sale and leaseback*; e,
- il valore contabile dei diritti d'uso alla data di chiusura del bilancio per categoria di *asset*.

In aggiunta, ad un locatario è richiesto di dare informativa una *maturity analysis* dei debiti per leasing (separatamente rispetto alle altre passività finanziarie) in linea con quanto previsto dal principio IFRS 7.

### **Trattamento contabile per i leasing nel bilancio del locatore**

Il nuovo principio non introduce particolari modifiche rispetto al principio IAS 17 con riferimento al trattamento contabile che il locatore deve adottare nel proprio bilancio.

Il nuovo principio richiede ad un locatore di classificare il leasing nel proprio bilancio a seconda che il leasing sia operativo o finanziario.

Un leasing finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà. Inoltre, il principio riporta alcuni esempi di situazioni che definiscono quando un contratto di leasing può essere considerato come finanziario.

### **Sale and leaseback**

Il nuovo principio introduce delle linee guida sulle transazioni di *sale and leaseback* applicabili al venditore-locatario e all'acquirente-locatore. Il trattamento contabile dipende dal fatto che il trasferimento del bene rispetti o meno i criteri fissati dall'IFRS 15 per il riconoscimento della vendita.

Se tali criteri vengono rispettati:

- il venditore-locatario iscrive il diritto d'uso calcolato in proporzione al precedente valore netto contabile del bene sulla base alla quota parte del bene sul quale il locatario mantiene il diritto d'uso; di conseguenza, l'utile o perdita da cessione è iscritta solo per la parte del bene il cui diritto d'uso è stato trasferito all'acquirente-locatore; e,
- l'acquirente-locatore iscrive l'acquisto del bene sulla base del principio IFRS di riferimento (per esempio, IAS 16 per l'acquisto di un macchinario) e il leasing in base al modello contabile disciplinato dall'IFRS 16 per il locatore.

Se i criteri fissati dall'IFRS 15 non vengono rispettati:

- il venditore-locatario mantiene iscritto il bene tra le proprie attività e rileva una passività finanziaria pari al corrispettivo ricevuto dalla vendita; e,
- l'acquirente-locatore iscrive un'attività finanziaria pari al corrispettivo pagato.

Entrambi le parti seguiranno quanto previsto dal principio IAS 39 con riferimento alla valutazione dell'attività o passività finanziaria.

### **Data di entrata in vigore**

Il nuovo principio si applica a partire dal 1° gennaio 2019. Ne è consentita un'applicazione anticipata per le entità che applicheranno l'IFRS 15. Il processo di omologazione da parte dell'Unione Europea è tuttora in corso.

### **Exposure Draft emessi dallo IASB**

#### **Exposure Draft 2015/8 "Application of Materiality to Financial Statements"**

In data 28 ottobre 2015 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2015/8 "*Application of Materiality to Financial Statements*". Le modifiche proposte, se finalizzate, fornirebbero un supporto al management di un'entità per determinare se un'informazione è rilevante.

La guida fa parte della più ampia iniziativa dello IASB per migliorare l'informativa. Il concetto di materialità è uno strumento che il management può utilizzare per raccogliere le informazioni al fine di garantire che il bilancio includa tutte le informazioni finanziarie che potrebbero influenzare le decisioni da parte di un investitore. Inoltre, consente al management di presentare le informazioni rilevanti in modo chiaro ed efficace, escludendo le informazioni che non sono ritenute materiali.

La bozza della guida è stata sviluppata per rispondere alle incertezze da parte del management di un'entità su come applicare il concetto di rilevanza al fine di rispettare i requisiti di informativa normalmente previsti nelle *checklist* di riferimento. L'obiettivo è quello di evitare un'eccessiva divulgazione di informazioni non materiali che possono oscurare dunque informazioni utili. La rilevanza di un'informazione dipende da una serie di elementi specifici di ogni singola entità e include, di

conseguenza, un certo grado di giudizio da parte del management. Nel determinare se un'informazione è rilevante o meno occorre anche tenere presente quali sono gli utilizzatori effettivi del bilancio dell'entità. Nell'applicazione del concetto di rilevanza, la guida affronta tre principali tematiche:

- a) le caratteristiche della materialità;
- b) come applicare il concetto di rilevanza quando si prendono decisioni sulla presentazione e divulgazione delle informazioni in bilancio; e,
- c) come valutare se le omissioni e le inesattezze di informazione sono materiali per il bilancio.

Il periodo per la presentazione dei commenti scade il 26 febbraio 2016.

#### **Exposure Draft 2015/9 “Transfers of Investment Property” (proposed amendment to IAS 40)**

In data 19 novembre 2015 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2015/9 “*Transfers of Investment Property*” (proposed amendment to IAS 40). Le modifiche proposte, se finalizzate, fornirebbero un chiarimento sui trasferimenti di un immobile ad, o da, investimento immobiliare.

In base alla nuova formulazione proposta, un'entità deve riclassificare un immobile tra, o da, gli investimenti immobiliari solamente quando c'è l'evidenza che si sia verificato un cambiamento d'uso dell'immobile. Tale cambiamento deve essere ricondotto ad un evento specifico che è accaduto e non deve dunque limitarsi ad un cambiamento delle intenzioni da parte del management di un'entità.

Il documento non specifica una data di efficacia delle modifiche proposte. Tuttavia, se finalizzato, sarà consentita l'applicazione anticipata.

Il periodo per la presentazione dei commenti scade il 18 marzo 2016.

#### **Exposure Draft 2015/10 “Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle”**

In data 19 novembre 2015 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2015/10 “*Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle*”.

Le principali modifiche riguardano:

- **IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards**

Le modifiche propongono di eliminare le esenzioni previste nei paragrafi E3-E7 dell'IFRS 1, in quanto il beneficio di tali esenzioni si ritiene oramai superato.

- **IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities**

La modifica proposta chiarisce l'ambito di applicazione dell'IFRS 12 specificando che l'informativa richiesta dal principio, ad eccezione di quella prevista nei paragrafi B10-B16, si applica a tutte le quote partecipative che vengono classificate come possedute per la vendita, detenute per la distribuzione ai soci o come attività operative cessate secondo quanto previsto dall'IFRS 5.

L'emendamento è stato proposto al fine di uniformare l'informativa richiesta dai principi IFRS 5 e IFRS 12.

- **IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures**

La modifica proposta chiarisce che l'opzione per una venture capital organization o di altra entità così qualificata (come ad esempio un fondo comune d'investimento o un'entità simile) per misurare gli investimenti in società collegate e joint venture valutate al FVTPL (piuttosto che mediante l'applicazione il metodo del patrimonio netto) viene effettuata per ogni singolo investimento al momento della rilevazione iniziale.

Una precisazione simile viene proposta anche per un'entità che non è un investment entity ma che a sua volta detiene un investimento in società collegate o joint venture che sono delle investment entity. In questo caso l'entità può mantenere la valutazione a fair value utilizzata dalla società collegata o joint venture ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

L'emendamento propone di chiarire che questa scelta è possibile anche con riferimento ad ogni singolo investimento e che tale scelta viene effettuata al più tardi tra:



- i) il momento della rilevazione iniziale della società collegata o *joint venture*,
- ii) nel momento in cui una società collegata o *joint venture* diventa un'*investment entity*,
- iii) quando la società collegata o *joint venture* (già *investment entity*) diventa per la prima volta una società controllante.

Il documento non specifica una data di efficacia delle modifiche proposte. Tuttavia, se finalizzato, sarà consentita l'applicazione anticipata.

Il periodo per la presentazione dei commenti scade il 17 febbraio 2016.

#### **Exposure Draft 2015/11 “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts” (proposed amendments to IFRS 4)**

In data 9 dicembre 2015 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2015/11 “*Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts*” (*proposed amendment to IFRS 4*).

Lo IASB propone un'opzione per le entità la cui attività predominante è quella di emettere contratti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 di rinviare temporaneamente l'applicazione dell'IFRS 9 e continuare ad applicare lo IAS 39.

Il differimento proposto per l'applicazione dell'IFRS 9 permette il rinvio fino al 1° gennaio 2021 o, se precedente, fino alla data in cui il nuovo IFRS 4 diventerà efficace.

La fattispecie di attività predominante è da intendersi restrittiva e dovrà essere verificata dall'entità sulla base al rapporto tra le passività per contratti assicurativi e il totale delle passività iscritte in bilancio. Inoltre, l'*Exposure Draft* prevede che un rapporto del 75% delle passività per contratti assicurativi rispetto al totale delle passività non soddisfa il concetto di attività predominante.

Per tutte le entità che emettono contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, è prevista anche l'opzione di applicare l'“*overlay approach*” ai fini della presentazione dei proventi e oneri derivanti dalle attività finanziarie qualificanti. Questo approccio permette di riclassificare tali proventi ed oneri dal prospetto del conto economico al prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo (OCI).

Tale esenzione temporanea dall'applicazione dell'IFRS 9 sarebbe efficace a partire dai bilanci con inizio dell'esercizio 1° gennaio 2018 (data nella quale entrerà in vigore il principio IFRS 9) mentre l'“*overlay approach*” diventerebbe efficace a partire dalla data in cui l'entità applicherà il principio IFRS 9.

Tali proposte non si applicheranno all'entità che per la prima volta applicano i principi IFRS.

Il periodo per la presentazione dei commenti è scaduto l'8 febbraio 2016.

#### **Draft IFRIC Interpretation 2015/1 “Uncertainty over Income Tax Treatments”**

In data 21 ottobre 2015 lo IASB ha pubblicato il Draft Interpretation 2015/1 “*Uncertainty over Income Tax Treatments*”. Il documento affronta il tema delle incertezze sul trattamento fiscale da adottare in materia di imposte sul reddito.

In alcuni casi, possono verificarsi delle incertezze nella determinazione delle imposte sul reddito nel momento in cui non è chiaro come una norma fiscale debba essere applicata ad un determinato evento e, dunque, il trattamento fiscale è subordinato all'interpretazione delle autorità fiscali che alla data di chiusura del bilancio può essere sconosciuto al management dell'entità.

Il documento pubblicato propone che le incertezze nella determinazione delle passività o attività per imposte vengano riflesse in bilancio solamente quando è probabile che l'entità pagherà o recupererà l'importo in questione. Inoltre, il documento non contiene alcun nuovo obbligo d'informativa ma sottolinea che l'entità dovrà stabilire se sarà necessario fornire informazioni sulle considerazioni fatte dal management e sull'incertezza inerente alla contabilizzazione delle imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1.

L'interpretazione proposta fornisce alcune *guidance* sulle incertezze che possono impattare la determinazione delle passività o attività per imposte sul reddito concentrandosi sui seguenti aspetti:

- iv) *unit of account* per le incertezze fiscali;
- v) le ipotesi riguardanti l'esame da parte delle autorità fiscali degli importi riportati;
- vi) la rilevazione delle incertezze fiscali;
- vii) la valutazione delle incertezze fiscali; e
- viii) informativa di bilancio.



Con specifico riferimento al punto ii), l'entità deve presumere che nell'esaminare la dichiarazione dei redditi, le autorità fiscali avranno la piena conoscenza di tutte le informazioni utili e necessarie per analizzare l'incertezza. Inoltre, se l'entità è a conoscenza del fatto che le autorità fiscali abbiano contestato una posizione fiscale simile ad un altro soggetto, tale evento fornisce sicuramente un'indicazione sul fatto che l'entità debba rivedere la propria posizione fiscale.

Il documento non specifica una data di efficacia dell'interpretazione proposta. Tuttavia, se finalizzata, sarà consentita l'applicazione anticipata.

Il periodo per la presentazione dei commenti è scaduto il 19 gennaio 2016.

### Draft IFRIC Interpretation 2015/2 “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”

In data 21 ottobre 2015 lo IASB ha pubblicato il Draft Interpretation 2015/2 “*Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*”.

Le proposte dovrebbero fornire indicazioni su come un'entità deve determinare la data di una transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo.

Il nuovo orientamento sarebbe applicato non solo alle operazioni di cash-in, ma anche alla rilevazione iniziale di altre operazioni in valuta estera in cui il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo.

L'interpretazione proposta fornisce indicazioni sull'identificazione della data dell'operazione al fine di determinare il tasso di cambio a pronti da utilizzare per tradurre un'attività, una spesa o un reddito (o parte di esso) al momento della sua iscrizione che si riferisce a, ed è rilevato a fronte dell'eliminazione di, un pagamento anticipato o di acconto ricevuto.

L'interpretazione proposta si propone di chiarire che la data della transazione è quella anteriore tra:

- la data in cui il pagamento anticipato o l'acconto ricevuto sono stati iscritti nel bilancio dell'entità; e
- la data in cui l'attività, la spesa o il reddito (o parte di esso) è iscritto in bilancio (con conseguente storno del pagamento anticipato o dell'acconto ricevuto)

Per una transazione realizzata in più fasi, sarà necessario identificare una data per ciascuna fase.

L'entità avrebbe la possibilità di applicare le proposte sia retrospettivamente che in via prospettica. Il documento non specifica una data di efficacia dell'interpretazione proposta. Tuttavia, se finalizzata, sarà consentita l'applicazione anticipata.

Il periodo per la presentazione dei commenti è scaduto il 19 gennaio 2016.

[Torna su](#)

## CONSOB

### Delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 – Modifiche al Regolamento Emittenti: trasmissione dei final terms di un'offerta al pubblico

La Commissione, con delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 ha modificato il testo dell'articolo 6 del regolamento di attuazione del D. Lgs. N. 58/98 concernente la disciplina degli emittenti approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, al fine di recepire l'articolo 5 della direttiva 2003/71/Ce (c.d. "Direttiva Prospetto"), così come modificata dalla direttiva 2014/51/UE (c.d. "Omnibus II").

L'articolo 1 della direttiva Omnibus II ha, infatti, modificato l'articolo 5, paragrafo 4, comma 3, della direttiva Prospetto, introducendo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'obbligo per le autorità competenti sul prospetto di trasmettere i c.d. *final terms*, ossia le condizioni definitive di un'offerta al pubblico non incluse nel prospetto informativo di base o in un supplemento, all'ESMA e, se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Fino ad oggi l'obbligo era posto a carico degli emittenti/offerenti.

Per effetto della modifica apportata l'obbligo è quindi trasferito, dal 2016, direttamente alla Consob.

Il nuovo comma 3 dell'art. 6 del regolamento emittenti prevede infatti che: "*Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del regolamento n. 809/2004/Ce e depositate presso la Consob. Quando la Consob è l'autorità dello Stato Membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'Aesfem. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo*".

### **Decisione del 18 novembre 2015 – Modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.**

Sono state approvate le modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., approvate dal consiglio di amministrazione della società il 14 ottobre 2015, che si riferiscono in particolare al mercato Sedex (*Securities Derivatives exchange*) dedicato alla negoziazione di *certificates* e *covered warrant*. Tali modifiche attengono: i) al nuovo modello del mercato Sedex; ii) all'introduzione di una sessione di pre-negoziazione; iii) alla revisione degli obblighi dell'operatore specialista; iv) a nuove modalità di calcolo del prezzo statico, dinamico e di riferimento; e v) al *fine tuning* delle Istruzioni relative al regolamento.

### **Comunicazione n. 0090430 del 24 novembre 2015 – Informativa ai clienti sui rischi legati al "bail in"**

Con la Comunicazione in oggetto, la Consob ha inteso richiamare l'attenzione degli intermediari sul nuovo contesto normativo creatosi per effetto del recepimento in Italia della direttiva europea BRRD (*Banking Resolution and Recovery Directive*), con particolare riferimento al cosiddetto "bail-in".

La normativa - che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (si rinvia al riguardo alla sezione Leggi e decreti del presente TechUpdate), applicabili in parte immediatamente e in parte dal primo gennaio 2016 - prevede limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi.

Sostanzialmente, pertanto, la Consob richiede che gli intermediari, nell'applicazione delle regole già vigenti in materia di correttezza di comportamento e di trasparenza delle informazioni da fornire ai clienti, esplicitino i rischi connessi con i salvataggi bancari nelle informazioni da rendere alla clientela e ne tengano conto nella valutazione di adeguatezza e di appropriatezza.

In particolare, gli intermediari dovranno assicurarsi che tutta la clientela - sia quella professionale sia quella "retail" - abbia informazioni adeguate e pertanto piena consapevolezza dei rischi connessi con le proprie scelte di investimento. La clientela dovrà essere resa edotta del fatto che, in caso di avvio delle procedure di gestione della crisi da parte della Banca d'Italia (soggetto a ciò preposto), gli strumenti finanziari interessati dal "bail-in" potranno subire un abbattimento di valore fino al 100%. In particolare, la clientela dovrà essere informata sul diverso grado di rischio dei vari strumenti in ragione della gerarchia in base alla quale la procedura di recupero andrà a coinvolgere clienti e investitori.

Gli intermediari dovranno, al riguardo, adottare le soluzioni procedurali più idonee a far sì che le informazioni siano recepite dalla clientela e che ne possa essere dimostrata la loro effettiva ricezione.

Gli intermediari dovranno tener conto del nuovo contesto normativo anche ai fini della valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo dei loro clienti. Dovranno, pertanto, assicurarsi:

- a) che le operazioni consigliate o comunque realizzate nel quadro della prestazione dei servizi di gestione dei portafogli corrispondano agli obiettivi di investimento del cliente;

- b) che siano di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi;
- c) che i clienti abbiano l'esperienza necessaria a comprendere i rischi ai quali si espongono.

### Delibera n. 19446 del 25 novembre 2015 – Modifiche al Regolamento Emittenti: disciplina degli assetti proprietari

La Commissione ha approvato la delibera n. 19446 del 25 novembre 2015 con la quale ha modificato gli articoli 119 e 119-bis del Regolamento Emittenti relativi, rispettivamente, ai criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e le posizioni lunghe complessive e le esenzioni dagli obblighi di comunicazione.

Le modifiche, conseguenti alle novità apportate in materia di assetti proprietari dal regolamento delegato (Ue) 2015/761 recante norme tecniche sulle partecipazioni rilevanti (c.d. "regolamento Rts") - già in vigore e automaticamente applicabile a decorrere dalla data del 26 novembre 2015 - riguardano:

- il metodo di calcolo della soglia per l'esenzione in tema di attività di *market maker* e di portafoglio di negoziazione;
- il metodo di calcolo del numero dei diritti di voto in caso di strumenti finanziari riferiti a *basket* o indici di azioni;
- il metodo di aggiustamento per il delta, ai fini del calcolo dei diritti di voto relativi a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti (si tratta del metodo per determinare il coefficiente che indica quanto varierebbe il valore teorico dello strumento finanziario in caso di variazione del prezzo dello strumento sottostante e che- applicato al nozionale dello strumento- consente di fornire una rappresentazione accurata dell'esposizione del "possessore");
- l'ambito di applicazione della c.d. "esenzione *client serving*" per le operazioni poste in essere da soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento per conto della clientela.

Con riguardo ai suddetti metodi di calcolo, gli standard tecnici sono stati oggetto di apposito richiamo nell'ambito della normativa regolamentare cui si riferiscono.

Inoltre, con la modifica dell'articolo 119, comma 2, del Regolamento Emittenti, si è allineata la soglia minima relativa agli obblighi di notifica della "posizione lunga complessiva" a quanto stabilito dalla direttiva 2004/109/Ce come modificata dalla direttiva 2013/50/Ue (c.d. Direttiva *Transparency*). Si segnala, in particolare, la riduzione della soglia minima iniziale al 5% (in precedenza fissata al 10%).

### Comunicazione n. 0090883 del 26 novembre 2015 – Comunicazione al pubblico degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

Con tale Comunicazione, inviata alle banche con azioni quotate o titoli diffusi, la Commissione ha fornito alle stesse le linee guida in merito alla *disclosure* sugli esiti del processo di revisione e di valutazione prudenziale sotto la vigilanza unica della Banca Centrale Europea (c.d. Supervisory Review and Evaluation Process - Srep).

Tali linee guida richiamano, preliminarmente, le indicazioni contenute nelle Questions and Answers (Q&A) dell'ESMA in merito alla "*Disclosure of inside information related to Pillar II requirements*", nella definizione delle iniziative da intraprendere qualora non sia risultata garantita la confidenzialità delle informazioni privilegiate concernenti gli esiti dello Srep.

Inoltre, la Comunicazione, ai fini della definizione della *disclosure* da fornire al mercato, considera due scenari:

- a) almeno uno dei coefficienti patrimoniali (ratio), risultanti dall'ultima segnalazione di vigilanza effettuata dalla banca, risulta inferiore al corrispondente coefficiente richiesto dalla autorità di vigilanza prudenziale (c.d. Srep ratio), scenario in cui emerge, in sostanza uno "*shortfall*" di capitale;
- b) il ratio risulta superiore allo Srep ratio indicato dalla competente autorità di vigilanza prudenziale.

In funzione dei due scenari, viene quindi definita l'informativa da fornire al pubblico nei comunicati stampa, nei prospetti informativi e nelle rendicontazioni finanziarie periodiche, in conformità alle normative di riferimento (*Market abuse*, *Transparency* e Prospetto).

Infine la Consob ha ritenuto opportuno richiedere che ogni eventuale modifica significativa delle citate informazioni sia diffusa al pubblico secondo le modalità previste nelle suddette linee guida.

### **Comunicazione n. 0092543 del 3 dicembre 2015 – Applicazione degli Orientamenti ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance**

Con la presente comunicazione la Consob ha recepito i nuovi orientamenti pubblicati il 5 ottobre 2015 dall'European Securities and Markets Authority (ESMA) in merito ai criteri per la presentazione di indicatori alternativi di performance (ESMA/2015/1415), inseriti nelle informazioni regolamentate e nei prospetti quando tali indicatori non risultano già definiti o previsti dal framework sull'informativa finanziaria (*financial reporting framework*).

Tali orientamenti, che saranno applicabili a decorrere dal 3 luglio 2016, sono volti a promuovere l'utilità e la trasparenza degli indicatori alternativi di performance inclusi nelle informazioni regolamentate o nei prospetti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/71/CE.

Essi si rivolgono ai seguenti soggetti:

- emittenti aventi titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, come definiti dalla direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva *Transparency*), ad esclusione degli Stati;
- persone (fisiche e/o giuridiche) responsabili di un prospetto redatto ai sensi della direttiva 2003/71/CE (c.d. direttiva *Prospetto*).

Tra i documenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli orientamenti in oggetto si evidenziano:

- le sezioni che compongono le relazioni finanziarie annuali e semestrali, in particolare le relazioni sulla gestione o le relazioni intermedie sulla gestione;
- le informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sugli abusi di mercato, come i comunicati stampa riguardanti i risultati economici e finanziari;
- i prospetti e relativi supplementi.

Sono esclusi i dati inclusi nei bilanci e gli indicatori riportati nel prospetto in ottemperanza a regole già previste nel Regolamento n. 809/2004/CE (dati pro forma, previsioni o stime di utili, dichiarazione sull'indebitamento e la capitalizzazione) e gli indicatori alternativi di performance pubblicati in applicazione di misure prudenziali, comprese le misure definite nel Regolamento e nella direttiva sui requisiti patrimoniali (CRR e CRD IV).

A partire dal 3 luglio 2016, pertanto, i riferimenti contenuti nei precedenti documenti Consob alla "Raccomandazione CESR 2005 (CESR/05-178b)" si intenderanno sostituiti con gli "Orientamenti ESMA/2015/1415". Ciò, con particolare riferimento alle informazioni che dovranno figurare nella relazione sulla gestione e nei comunicati stampa emessi in occasione dell'approvazione delle rendicontazioni contabili periodiche di cui alle comunicazioni Consob DEM/6064293 e DME/6064291 del 28 luglio 2006.

Oltre ad incorporare gli orientamenti in oggetto nelle proprie prassi di vigilanza, la Consob informa che monitorerà i comportamenti di emittenti e soggetti responsabili della redazione dei prospetti che vi si dovranno attenere.

### **Q&A Consob – Banca d'Italia del 15 dicembre 2015 – Chiarimenti sul Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari**

Consob e Banca d'Italia hanno fornito alcuni chiarimenti sul Regolamento, adottato in data 29 ottobre 2007 con successive modifiche e integrazioni, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva, con riferimento all'applicazione da parte degli stessi soggetti delle norme in tema di esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi da parte dei gestori di fondi alternativi (GEFIA) secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*bis*, lettera k), del D. Lgs. N. 58/98 e disposizioni attuative.

I chiarimenti riguardano in particolare le disposizioni contenute nella parte quinta del Regolamento congiunto, relativa a SGR, SICAV e SICAF, modificata in recepimento della Aifmd (Direttiva 2011/61/UE).

Si segnalano, tra gli altri, i chiarimenti riguardo:

- le fattispecie in cui l'obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia e alla Consob ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento congiunto, dell'intenzione dell'intermediario di affidare a soggetti terzi servizi e/o funzioni operative essenziali o importanti (esternalizzazione) non sussiste; in particolare, l'ipotesi di affidamento del calcolo del Net Asset Value (NAV) di Oicvm al depositario è esclusa da tale obbligo e dal contestuale rispetto dei termini di cui al suddetto articolo 50, comma 3, tenuto conto che la valutazione sull'idoneità del depositario a svolgere l'incarico risulta già effettuata

- da Banca d'Italia in sede di autorizzazione;
- la subdelega, di cui all'art. 56 del Regolamento;
- il rinnovo di un contratto di outsourcing;
- il rispetto delle norme (art. 57 del Regolamento) in materia di "società fantasma", che, nelle more di un chiarimento da parte delle competenti istituzioni europee in ordine all'art. 82 del regolamento delegato (Ue) n. 231/2013, si considerano non rispettate ove la società delegante mantenga solo la funzione di gestione del rischio o mantenga la funzione di gestione del rischio e una parte non sostanziale della funzione di gestione del portafoglio; inoltre, il conferimento di una delega di gestione a un soggetto appartenente allo stesso gruppo del gestore delegante non può essere considerato come elemento rilevante al fine di escludere l'applicabilità della disciplina della "società fantasma".

#### **Delibere n. 19460, 19461 e 19462 del 16 dicembre 2015 – Regime contributivo 2016**

Con le suddette delibere la Consob ha adottato, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge n. 724/1994, il regime contributivo per l'anno 2016.

La Delibera n. 19460 contiene l'indicazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza, la cui misura viene dettagliata nella Delibera n. 19461. La Delibera n. 19462 stabilisce, invece, le modalità e i termini di versamento del contributo.

Per quanto riguarda i soggetti e, per essi, in alcuni casi, i criteri per la determinazione della misura delle contribuzioni, le modifiche rispetto alla previgente normativa sul regime di contribuzione riguardano la categoria "gestori collettivi", "offerenti", "gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio", "gestori di servizi di diffusione/stoccaggio delle informazioni regolamentate" e "gestori di sistemi multilaterali di negoziazione".

#### **Comunicazione n. 0007780 del 28 gennaio 2016 – Comunicazione in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31 dicembre 2015**

Con la Comunicazione in oggetto, in continuità con la Comunicazione n. 0003907 del 19 gennaio 2015, la Commissione, richiama l'attenzione dei redattori dei bilanci sugli aspetti evidenziati nello *statement* pubblicato dall'ESMA il 27 ottobre 2015, "*European common enforcement priorities for 2015 financial statements*" (ESMA/2015/1608) con riferimento all'informativa da includere nelle rendicontazioni finanziarie al 31 dicembre 2015 e successive delle imprese quotate. La Comunicazione, inoltre, rinvia allo *statement*, anch'esso pubblicato dall'ESMA il 27 ottobre 2015, che evidenzia la necessità di fornire in bilancio una *disclosure* chiara e esaustiva che sia incentrata sui fattori specifici di maggiore rilevanza per l'entità ("*Improving the quality of disclosures in the financial statements*" ESMA/2015/1609).

Le aree di maggior rilievo che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate sono le seguenti:

- impatto delle attuali condizioni di mercato sull'informativa di bilancio (evidenza di come il contesto di mercato abbia influito sui modelli valutativi utilizzati per la determinazione dei valori recuperabili di attività iscritte in bilancio (IAS 36.134), delle obbligazioni per benefici definiti (IAS 19.144 – 145) e del valore attuale degli accantonamenti iscritti in bilancio (IAS 37);
- applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e presentazione del rendiconto finanziario (viene data particolare enfasi alla preparazione e presentazione delle informazioni relative alla capacità dell'emittente di produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e alle modalità del loro impiego; inoltre viene richiamata l'attenzione sulla corretta applicazione dello IAS 7 con particolare riguardo alla classificazione dei flussi finanziari e all'informativa da rendere per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare i criteri adottati per la suddetta classificazione);
- determinazione e *disclosure* del *fair value* di attività e passività non finanziarie iscritte in bilancio secondo quanto previsto dal principio IFRS 13 (nella determinazione del *fair value* di attività e passività non finanziarie occorre massimizzare l'utilizzo di input osservabili sul mercato, necessità di fornire informazioni complete ed esaustive sulle tecniche di valutazione e sui dati di input utilizzati; quanto alla valutazione dei beni immobili viene suggerito di considerare, nella predisposizione del bilancio consolidato, quanto previsto dalla Raccomandazione Consob DIE 0061944 del 18 luglio 2013 in materia di valutazione al *fair value* dei beni immobili);
- impatti derivante dall'applicazione di nuovi principi contabili (in particolare si mette in evidenza che lo IAS 8 richiede di rendere note le informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili rilevanti per stimare l'impatto che l'applicazione di nuovi principi avrà sui bilanci nell'esercizio di applicazione iniziale).

La Comunicazione non introduce nuovi obblighi regolamentari e non ha pertanto un contenuto precettivo autonomo ma si limita a richiamare gli emittenti ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e

dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza. L'implementazione da parte dei redattori del bilancio delle informazioni ivi richiamate sarà oggetto di approfondimento da parte della Consob nell'ambito dell'attività di vigilanza che la stessa svolgerà nel corso del 2016 sull'informativa resa al mercato dalle società (selezionate sulla base dell'art. 89 quater del Regolamento Emittenti).

[Torna su](#)

## ESMA

### Documento ESMA/2015/1608 – European common enforcement priorities for 2015 financial statements

In data 27 ottobre 2015 l'ESMA ha pubblicato il documento 2015/1608, al fine di promuovere un'applicazione omogenea dei principi contabili internazionali IFRS.

In particolare, l'ESMA ha individuato gli argomenti che ritiene particolarmente significativi per i bilanci delle società quotate nell'Unione Europea e raccomanda a tali società e ai loro revisori, di considerare con particolare attenzione tali tematiche in sede di, rispettivamente, predisposizione e revisione dei bilanci redatti in conformità agli IFRS per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Le tematiche individuate si riferiscono a specifici aspetti connessi all'applicazione degli IFRS in relazione a:

- l'impatto delle attuali condizioni di mercato sull'informativa resa in bilancio;
- l'applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e alla presentazione del rendiconto finanziario;
- la determinazione e la disclosure del *fair value* di attività e passività finanziarie non iscritte in bilancio.

#### Impatto delle attuali condizioni di mercato sull'informativa resa in bilancio

Nella comunicazione sopra menzionata si sottolinea l'importanza di prestare attenzione ai profondi cambiamenti registrati nelle condizioni di mercato di questi anni, tra i quali occorre citare il sensibile calo dei tassi di interesse, la contrazione dei prezzi di numerose materie prime e le misure volte a limitare la libera circolazione dei capitali adottate da diversi Paesi in via di Sviluppo.

Con riguardo agli attuali tassi di interesse l'ESMA fa espresso riferimento a quanto richiesto dai paragrafi 55 dello IAS 36, al paragrafo 47 dello IAS 37 e al paragrafo 83 dello IAS 19 in merito alla determinazione del tasso di sconto e attualizzazione da utilizzare nei modelli valutativi e, di conseguenza, sottolinea l'importanza di fornire la più ampia *disclosure* relativa al possibile impatto di cambiamenti degli assunti di base e dei tassi di attualizzazione applicati nei modelli valutativi tesi a determinare il valore di attività e passività iscritte in bilancio, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 134 dello IAS 36 e 144—145 dello IAS 19.

Infine, in relazione ai requisiti dei paragrafi 40 e 41 del IFRS 7 Strumenti finanziari l'ESMA si attende che i soggetti con strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse forniscano *disclosure* delle analisi di sensitività svolte.

Con riguardo agli eventuali effetti derivanti dalla volatilità e dalla persistente contrazione del livello dei prezzi delle materie prime l'ESMA richiede espressamente di fornire una *disclosure* esaustiva e completa circa i possibili effetti in bilancio di tali condizioni di mercato, nonché di fornire informazioni circa l'eventuale decisione di modificare i progetti in essere. In aggiunta l'ESMA ritiene che, nel caso in cui il prezzo delle materie prime sia un assunto di base del modello valutativo applicato per la misurazione del valore delle attività iscritte in bilancio, l'emittente deve dare *disclosure* del livello di prezzo utilizzato, nonché dare evidenza delle analisi di sensitività svolte.

Agli emittenti che effettuano operazioni in valuta estera o hanno una gestione estera, è espressamente richiesto di tenere conto del rischio Paese nella misurazione delle attività e passività.

#### Applicazione dei principi contabili relativi alla preparazione e alla presentazione del rendiconto finanziario

Si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione dello IAS 7, al fine di consentire agli utilizzatori del



bilancio di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'emittente, la sua struttura finanziaria e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi alle circostanze e alle opportunità.

Si sottolinea di conseguenza:

- l'importanza della classificazione dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria al fine di riflettere nel modo più appropriato l'attività svolta dall'emittente;
- la necessità di una completa informativa da riportare nelle note esplicative che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare i criteri adottati per la classificazione dei flussi finanziari (tali criteri devono essere adottati in maniera costante nel tempo);
- la necessità di fornire *disclosure* in relazione ai criteri adottati per classificare un'attività come disponibilità liquida o mezzi equivalenti (IAS 7.7).

#### La determinazione e la disclosure del fair value di attività e passività finanziarie non iscritte in bilancio

Si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle norme previste dall' IFRS 13, con particolare riferimento:

- alla determinazione del *fair value* di attività e passività non finanziarie iscritte in bilancio applicando una tecnica di valutazione che massimizzi l'utilizzo di input osservabili e minimizzi l'uso di quelli non osservabili;
- all'informativa da fornire con riguardo alla descrizione delle tecniche di valutazione e gli *input* utilizzati per tali valutazioni, nonché gli esiti delle analisi di sensitività del *fair value* per una variazione degli input non osservabili;
- all'esercizio in modo ragionevole e consapevole della discrezionalità del redattore del bilancio in relazione all'impiego di attività secondo modalità diverse dal massimo o migliore utilizzo delle stesse (paragrafo 27 dell'IFRS 13).

#### Altri requisiti

In aggiunta, l'ESMA richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- importanza dell'informativa richiesta dal paragrafo 7 dell'IFRS 12 riguardo le valutazioni e assunzioni utilizzate nella classificazione degli accordi a controllo congiunto come indicato nel European Common Enforcement Priorities for 2014 financial statements.
- New IFRS requirements: possibile impatto sui bilanci derivante dall'applicazione di nuovi principi, con particolare riferimento all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* e all'IFRS 15 *Ricavi da contratti con i clienti*. A tal fine l'ESMA suggerisce agli emittenti di:
  - porre in essere le opportune misure organizzative volte ad aggiornare e rendere efficaci i sistemi di reportistica interna;
  - indicare le informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili per valutare l'impatto dell'applicazione dei nuovi principi.

#### **Documento ESMA/2015/1609 – Improving the quality of disclosures in the financial statements**

In aggiunta a quanto sopra riportato, con la comunicazione 2015/1609 "Improving the quality of disclosures in the financial statements" del 27 Ottobre 2015 l'ESMA invita gli emittenti a rendere sempre più chiara ed esaustiva l'informativa di bilancio al fine di migliorare la rilevanza, la coerenza e la leggibilità delle informazioni contenute nelle relazioni finanziarie suggerendo i seguenti punti:

- specificare come sono stati adottati i singoli principi contabili dalla Società, senza limitarsi a riportare il testo del principio stesso;
- consentire all'investitore di accedere facilmente alle informazioni rilevanti riportate nelle rendicontazioni finanziarie;
- migliorare la chiarezza e la concisione delle informazioni riportate nelle rendicontazioni finanziarie tenuto conto del principio di materialità;
- migliorare la leggibilità delle relazioni finanziarie evitando di confondere le informazioni maggiormente rilevanti con informazioni meno rilevanti e includendo tutte le informazioni materiali;
- garantire la coerenza delle informazioni riportate nelle relazioni finanziarie con le altre informazioni rese pubbliche.

[Torna su](#)

# BANCA D'ITALIA

## Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013– “Disposizioni di vigilanza per le banche” - 14° aggiornamento del 24 novembre 2015. Requisito di Copertura della Liquidità e Indice di Leva Finanziaria

Con il presente aggiornamento sono stati modificati i Capitoli 11 “Liquidità” e 12 “Indice di leva finanziaria” della sopracitata circolare per tenere conto delle innovazioni apportate al quadro normativo dai Regolamenti delegati della Commissione n. 61/2015 in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (“Liquidity Coverage Requirement” - LCR) per le banche e n. 62/2015 in materia di Indice di Leva finanziaria (“Leverage Ratio” – LR) per le banche e le imprese di investimento.

In particolare, le disposizioni indicano le modalità con cui sono esercitate le discrezionalità previste dai Regolamenti delegati rientranti nella competenza della Banca d'Italia, tenuto conto dell'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico. Al riguardo, si precisa che, nei casi in cui l'esercizio della discrezionalità è attribuito allo Stato membro, la Banca d'Italia ha esercitato la discrezionalità nell'ambito dei poteri di vigilanza regolamentare ad essa attribuiti dal d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Le relative disposizioni trovano, pertanto, applicazione nei confronti di tutte le banche autorizzate in Italia, indipendentemente dall'autorità competente per la vigilanza.

Nei casi in cui la disciplina comunitaria rimette l'esercizio della discrezionalità all'autorità competente per la vigilanza, le scelte effettuate dalla Banca d'Italia aventi valenza generale trovano applicazione nei confronti delle banche diverse da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (*less significant institutions*) e, fino a diversa indicazione da parte di quest'ultima, anche alle banche soggette alla sua supervisione diretta (“*significant institutions*”). Resta ferma la competenza della Banca Centrale Europea nei confronti delle banche *significant* per le discrezionalità il cui esercizio richiede una valutazione caso per caso.

Nell'esercizio delle discrezionalità di propria competenza la Banca d'Italia ha comunque assicurato il necessario coordinamento con la Banca Centrale Europea. Le presenti disposizioni potranno tuttavia essere riviste in relazione a scelte diverse eventualmente effettuate dalla Banca Centrale Europea per gli ambiti di propria competenza, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione delle regole e garantire il *level playing field* nel mercato bancario europeo.

È stato, inoltre, modificato il Capitolo “Ambito di applicazione” delle Disposizioni introduttive della Circolare, al fine di allinearne il contenuto, avente carattere ricognitivo, alle modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina di riferimento.

Da ultimo, nei Capitoli 3 e 7 della Parte Prima, Titolo I della Circolare, i riferimenti alla Divisione Costituzioni sono stati aggiornati a seguito del parziale riassetto che ha interessato l'organizzazione interna della Banca d'Italia con la costituzione dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

Di seguito si illustrano le principali scelte normative effettuate e le disposizioni transitorie adottate. Da ultimo si forniscono alcune precisazioni sulla disciplina in materia di liquidità applicabile alle imprese di investimento.

### *Profili generali ed esercizio delle discrezionalità*

La struttura dei Capitoli 11 “Liquidità” e 12 “Indice di leva finanziaria” resta sostanzialmente inalterata; le norme sono state integrate con le relative discrezionalità esercitate dalla Banca d'Italia. Nei casi in cui le scelte effettuate dalla Banca d'Italia trovano applicazione nei confronti esclusivamente delle banche diverse da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (*less significant institutions*), per assicurare la fruibilità delle disposizioni, gli adempimenti richiesti a queste ultime sono stati inseriti in un apposito allegato al Capitolo di pertinenza.

È stato inoltre aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi (con indicazione dei termini e delle Unità Organizzative Responsabili), per allinearli alle disposizioni dei Regolamenti delegati.



### 1. *Requisito di copertura della Liquidità – LCR*

*Deroga all'applicazione del LCR su base individuale* – Tenuto conto della stretta integrazione prevista dal TUB per il gruppo bancario, in continuità con le scelte effettuate dalla Banca d'Italia al momento dell'attuazione delle regole di liquidità contenute nella CRR, si riconosce alle società aventi sede in Italia appartenenti al medesimo gruppo bancario la possibilità di derogare all'applicazione del LCR su base individuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1 e 2 della CRR.

### 2. *Indice di leva finanziaria*

Esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia – L'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni nei confronti dei soggetti aventi sede nello stesso Stato Membro e appartenenti al medesimo gruppo bancario è riconosciuta in via generale a tutti i gruppi bancari italiani che beneficiano del trattamento prudenziale di favore delle esposizioni infra-gruppo previsto ai fini del rischio di credito (art. 113 della CRR).

### 3. *Disposizioni transitorie*

Con riferimento al regime transitorio per l'applicazione del requisito di copertura della liquidità (LCR), in base all'art. 38, par. 2 del Regolamento Delegato n. 61/2015, non è esercitata la discrezionalità che consente agli Stati Membri o alle autorità competenti di imporre alle banche un LCR più elevato di quello previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

Pertanto, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che tutte le banche autorizzate in Italia (*significant e less-significant*) devono rispettare è pari al:

- a) 60% nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

### 4. *SIM e Gruppi di SIM*

Il Regolamento Delegato n. 61/2015 in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR) non si applica alle imprese di investimento, che non sono pertanto interessate dalle modifiche apportate al Capitolo 11 della Circolare. Di conseguenza, ogni eventuale richiamo che la disciplina applicabile alle SIM o ai gruppi di SIM faccia alle previsioni del Capitolo 11 "Liquidità" della Circolare deve intendersi riferito alla versione delle disposizioni precedente al presente aggiornamento.

Coerentemente con l'ambito di applicazione del Regolamento delegato in materia di leva finanziaria (Reg. n. 62/2015), le SIM e i gruppi di SIM sono invece soggetti alle previsioni in materia ora introdotte nel Capitolo 12 della Circolare. Come accennato, tali previsioni incidono esclusivamente sulle modalità di compilazione delle segnalazioni sull'indice di leva finanziaria, introdotte anche per le SIM dal CRR.

Con apposita comunicazione (disponibile sul sito internet della Banca d'Italia) sono forniti alle SIM e ai gruppi di SIM chiarimenti sugli impatti del presente aggiornamento sulla disciplina ad essi applicabile.

### 5. *Entrata in vigore*

Le disposizioni del 14° aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito della Banca d'Italia. Da tale data le disposizioni del Capitolo 11 nella versione in vigore prima del presente aggiornamento non sono più applicabili alle banche e ai gruppi bancari e restano in vigore solo per le SIM e i gruppi di SIM.

**Circolare n. 262 DEL 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione – 4° aggiornamento**

Con il presente aggiornamento viene adeguata l'informativa di nota integrativa sulla "qualità del credito" alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate (ad esempio, inadempienze probabili ed esposizioni oggetto di concessioni), già introdotte nelle segnalazioni di vigilanza nel gennaio 2015, che sono in linea con le nozioni di *non-performing exposures* e *forborne exposures* stabilite dalla Commissione Europea con il regolamento 2015/227 su proposta dell'Autorità Bancaria Europea.

Sono inoltre abrogate nella Parte E Informazioni sui rischi e politiche di copertura le tabelle relative alle attività impegnate previste nella Sezione 3 "Rischio di liquidità".

Con l'occasione, sulla Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" e sulla Parte E "Informazioni sui rischi e politiche di copertura" della nota integrativa sono stati compiuti interventi di razionalizzazione, tendenti a migliorarne le caratteristiche di fruibilità e comprensibilità nonché ad abbreviarne i tempi di predisposizione.

L'aggiornamento, che consiste in una ristampa integrale della Circolare, si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2015 fatta eccezione per l'informativa di nota integrativa sulla dinamica delle esposizioni lorde e delle rettifiche di valore delle esposizioni oggetto di concessioni, dovuta a partire dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016. Si precisa che con riferimento alle informazioni di nota integrativa sulla "qualità del credito" l'informativa comparativa riferita all'esercizio T-1 può non essere fornita per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2015. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire eventuali informazioni utili sull'esercizio T-1 in calce alle pertinenti tabelle.

#### **Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM**

Tali istruzioni sostituiscono, con modifiche, le istruzioni allegate al regolamento del 14 febbraio 2006 "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)" - ridenominato dal regolamento del 13 marzo 2012 "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM" - come modificate dai regolamenti del 13 marzo 2012, del 21 gennaio 2014 e del 22 dicembre 2014.

Tali istruzioni allegate si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015; fanno eccezione le informazioni sulla dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (Tabelle A.5 bis e C.3 bis dell'Allegato A – Nota integrativa – Parte D), che decorrono dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, gli intermediari finanziari iscritti alla data del 31 dicembre 2015 nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del TUB possono redigere, in luogo della Sezione 4.2 "I fondi propri e i coefficienti di vigilanza" della nota integrativa dell'Allegato A delle istruzioni allegate al presente provvedimento, la Sezione 4.2 "Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza" della nota integrativa dell'Allegato A delle istruzioni allegate al provvedimento del 22 dicembre 2014.

Con riferimento alle informazioni di nota integrativa sulla "qualità del credito", l'informativa comparativa riferita all'esercizio T-1 può non essere fornita per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2015. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire eventuali utili informazioni sull'esercizio T-1 in calce alle pertinenti tabelle.

#### **Comunicazione del 2 dicembre 2015 – Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedure per la verifica**

Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il compito di verificare i requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo è svolto dalla Banca Centrale Europea per quanto riguarda gli esponenti delle banche "*significant*" e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche "*meno significant*". Nondimeno, l'art. 93 del Regolamento quadro sull'MVU fa rinvio al diritto nazionale per quanto concerne il termine entro il quale deve essere adottata e notificata la decisione della BCE relativa a banche

“*significantative*”.

La prassi seguita dalla BCE nella verifica dei requisiti degli esponenti ha posto in evidenza alcune difficoltà applicative della disciplina nazionale in materia (Circ. 229 del 21.4.1999, Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2), che si ritiene opportuno superare. È in particolare emersa l'esigenza di allungare i tempi a disposizione della Vigilanza per l'accertamento - che ora devono includere anche il riesame da parte della BCE delle valutazioni condotte dai Joint Supervisory Teams locali - nonché di definire in modo più compiuto le diverse fasi della verifica, da condurre nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.

Come noto, l'intera disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti delle banche sarà oggetto di revisione con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 26 del TUB, è chiamato a disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di definire nelle proprie disposizioni le modalità e i tempi della valutazione.

In attesa dell'adozione del decreto ministeriale, che renderà necessario un complessivo riordino delle disposizioni della Banca d'Italia in questa materia, con il presente provvedimento si procede ad apportare alcune modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti disciplinata dalla Circolare n. 229, al fine di coordinarla con le esigenze operative sopra richiamate.

Nello specifico, il sesto capoverso del Tit. II, Cap. 2, Sez. II, par. 2 della Circolare n. 229 viene sostituito dai seguenti paragrafi:

*«Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del T.U.; tale procedimento si conclude entro 30 giorni. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza».*

[Torna su](#)

## IVASS

**Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, concernente il trattamento delle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché dalle imprese di partecipazione assicurativa e dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti italiane, di cui al Titolo VII (Assesti proprietari e gruppo assicurativo), Capo III (Partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) ed al Titolo XV (Vigilanza sul Gruppo), Capo I (Vigilanza sul Gruppo) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

In base all'art. 79 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle imprese stesse. Quando le partecipazioni in tali controllate hanno carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'IVASS può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.

Considerata l'ampiezza delle modifiche apportate dalla direttiva Solvency II, dagli Atti delegati e dalle Linee Guida, il presente Regolamento riscrive interamente la materia, abrogando il vigente Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008.

Viene, in tal modo, dettata una disciplina unitaria per le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per quelle assunte dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista ultime controllanti. Ciò, a differenza del Regolamento n. 26/2008, che prevedeva per le imprese di assicurazione e di riassicurazione obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva e per le holding solo obblighi di comunicazione preventiva.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista italiane ultime controllanti identificano:

- le partecipazioni per possesso azionario (almeno il venti per cento dei diritti di voto o del capitale) e per l'esercizio di influenza dominante (controllo) o notevole (partecipazione);
- le partecipazioni in enti creditizi e finanziari, con il richiamo alle direttive di settore;
- le partecipazioni strategiche, ai sensi dell'articolo 171 degli Atti delegati (Regolamento delegato (UE) 2015/35);
- le partecipazioni consistenti, se pari o superiori al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'assunzione di partecipazioni è soggetta a differenti obblighi di comunicazione preventiva o di autorizzazione, come previsto dal Titolo IV del Regolamento. Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi sono oggetto di un apposito regime in quanto generano doppio computo di capitale, come previsto dai Titoli V e VI del Regolamento.

Nel seguito viene sinteticamente dettagliato il contenuto del Regolamento.

Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale concernenti le fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2) e l'ambito di applicazione (art. 3), nel quale si precisa che il Regolamento si applica alle partecipazioni assunte in un'impresa di partecipazione assicurativa e in un'impresa di partecipazione finanziaria mista italiane intermedie.

Il Titolo II concerne l'identificazione delle partecipazioni.

I Titoli III e IV concernono, rispettivamente, la vigilanza esercitata dall'IVASS sull'assunzione delle partecipazioni e gli obblighi di autorizzazione o comunicazione preventiva (i titoli in questione riscrivono sostanzialmente le previsioni del Regolamento n. 26/2008). In particolare il Regolamento illustra le finalità ed i poteri di vigilanza dell'IVASS sull'assunzione e detenzione di partecipazioni prevedendo, in linea con il dettato del Codice, il potere dell'IVASS di condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione ed anche di ordinarne la riduzione o l'alienazione. Nello specifico l'art. 11 individua le fattispecie da sottoporre ad autorizzazione o comunicazione preventiva (sintetizzate nella matrice di sintesi nella relazione al regolamento). Al fine di creare una maggiore convergenza con la normativa del settore bancario in tema di assunzione di partecipazioni, in un'ottica che sia, in ogni caso, compatibile con il principio della libertà di investimento della direttiva Solvency II, viene individuata nella partecipazione "consistente" la soglia di interessenza in base alla quale limitare il vaglio sulle operazioni di considerevole impatto rispetto alla situazione patrimoniale dell'impresa acquirente (e non più anche della società acquisita). In particolare, è assoggettata all'obbligo di comunicazione preventiva l'assunzione di partecipazioni superiore a tale soglia (pari al cinque per cento del Patrimonio Netto individuale dell'impresa partecipante). L'assunzione di una partecipazione, inferiore a tale soglia è, invece, soggetta ai seguenti obblighi:

- a) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente;
- b) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria.

L'obbligo di preventiva autorizzazione è previsto solo per le acquisizioni comportanti controllo o influenza notevole (siano esse consistenti o meno) in imprese di assicurazione e di riassicurazione, enti creditizi ed imprese finanziarie insediati in Stati terzi non equivalenti che, in considerazione dei relativi ordinamenti e

sistemi di vigilanza, non assicurano adeguati livelli di trasparenza informativa.

La disciplina delle acquisizioni di partecipazioni in imprese strumentali viene significativamente rivista: in considerazione della loro inclusione nell'albo dei gruppi, si elimina la necessità di un preventivo controllo di vigilanza sulle acquisizioni della specie, prevedendosi, al riguardo, esclusivamente la comunicazione ex post dell'acquisizione, tramite l'informativa del reporting Solvency II. Resta ferma, tuttavia, la necessità della comunicazione preventiva qualora la partecipazione assunta nell'impresa strumentale sia di entità tale da farla qualificare consistente.

L'articolo 13 regola la tempistica, le modalità e il contenuto dell'istanza di autorizzazione. In particolare, l'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa all'IVASS una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione e deve essere preceduta da un'informativa di sintesi in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione. Inoltre, è previsto l'obbligo di verificare, all'atto della domanda di autorizzazione, se l'acquisto della partecipazione determina l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo.

L'articolo 14 individua i criteri e gli elementi sulla base dei quali l'IVASS si pronuncia sull'istanza di autorizzazione.

L'articolo 15 disciplina l'obbligo di informare tempestivamente l'IVASS in ordine al mancato perfezionamento dell'operazione autorizzata entro il termine indicato nella richiesta di autorizzazione nonché l'obbligo di comunicare ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione e ogni altra circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta.

Il Titolo V concerne il trattamento delle partecipazioni negli enti finanziari e creditizi, per le quali è previsto un apposito regime, considerato che generano doppio computo di capitale. Pertanto:

- a) sono tenute in considerazione ai fini della deduzione anche se detenute in via indiretta quando la partecipazione detenuta direttamente sia un'impresa diversa da un ente finanziario e creditizio; nel caso contrario, infatti, il valore della partecipazione finanziaria indiretta da dedurre è già ricompreso nella partecipazione finanziaria detenuta direttamente;
- b) sono dedotte dai fondi propri di base del partecipante, se superano le soglie di rilevanza (10%), anche cumulativamente, previste dagli Atti delegati;
- c) includono, solo ai fini della deduzione, i prestiti subordinati che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei loro confronti (in coerenza con quanto stabilito al riguardo dall'art. 92 della direttiva Solvency II).

Il Titolo VI si occupa, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, del trattamento delle partecipazioni il cui valore non viene interamente dedotto o non viene dedotto affatto dai fondi propri del partecipante. Si tratta, in sostanza, delle partecipazioni diverse da quelle in enti finanziari o creditizi (esempio le partecipazioni assicurative), delle partecipazioni finanziarie di carattere strategico e di quelle finanziarie non dedotte perché inferiori alle soglie.

Per tali detenzioni, i requisiti patrimoniali devono essere calcolati secondo la formula standard o riflessi nel modello interno.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

**Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, concernente l'utilizzo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (Requisiti patrimoniali di solvibilità), Sezione II (Formula standard), Articolo 45-sexies, co. 7, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire indicazioni sul calcolo del Requisito Patrimoniale di

Solvibilità calcolato utilizzando la formula standard.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA relative all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (di seguito USP) e dei parametri specifici di gruppo (di seguito GSP). Nello specifico, qualora la formula standard per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità non consenta una rappresentazione appropriata dei rischi sopportati dall'impresa o dal gruppo, l'IVASS può autorizzare la sostituzione di un sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard, individuato dall'art. 218 degli Atti delegati (Regolamento delegato (UE) 2015/35), con parametri specifici dell'impresa.

Il procedimento di autorizzazione dei parametri specifici presuppone che, fra l'impresa e l'IVASS, anche prima della presentazione dell'istanza, si instauri un dialogo su base continuativa.

Il Titolo I – “Disposizioni di carattere generale”, oltre a specifiche previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all'ambito di applicazione (art. 3), stabilisce che ciascuna impresa, nella determinazione del proprio requisito patrimoniale, calcolato utilizzando la formula standard prevista dalla direttiva, può sostituire con USP alcuni parametri della formula standard che non dovessero riflettere adeguatamente i rischi dell'impresa. Analogamente, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo operato con la formula standard, le imprese capogruppo possono ricorrere all'utilizzo di GSP se la formula standard non riflette adeguatamente i rischi. L'utilizzo degli USP è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS. L'utilizzo di parametri specifici può avvenire anche su richiesta dell'Autorità.

Il Titolo II – “USP” contiene previsioni di carattere generale sull'adozione degli USP da parte delle imprese individuali e sulle modalità che l'impresa deve seguire per la loro individuazione. In specifici Capi, inoltre, è individuata la disciplina inerente ai dati da utilizzare per il calcolo degli USP, il rispetto dei requisiti nel continuo e l'utilizzo di USP su richiesta dell'IVASS. La normativa consente di configurare come USP unicamente un sottoinsieme dei parametri della formula standard, individuato specificatamente negli Atti delegati, e impone che la loro determinazione sia operata utilizzando i medesimi input o input comunque coerenti con quelli usati per il calcolo delle riserve tecniche e adottando, senza possibilità di modifiche, gli specifici metodi di calcolo standardizzati indicati negli Atti delegati. Essendo parte del calcolo del requisito patrimoniale, le valutazioni che portano alla individuazione degli USP rientrano nell'ambito delle attività del sistema di gestione dei rischi dell'impresa e, per le parti di competenza, della funzione attuariale.

Il Capo I – “Dati per il calcolo degli USP” disciplina la gestione dei dati di impresa per il calcolo degli USP, prevedendo che il rispetto dei criteri di qualità dei dati (cd *data quality*) stabiliti negli Atti delegati debba essere garantito indipendentemente dalla significatività del segmento o dalla natura, portata e complessità del rischio a cui si riferisce l'USP. Gli aggiustamenti ai dati esistenti, operati anche con il ricorso al “giudizio esperto”, devono essere volti a migliorare l'aderenza ai criteri di *data quality* stabiliti negli Atti delegati, ma non a sostituire dati mancanti, ad allungare le serie storiche o ad aumentare il livello di granularità. Gli aggiustamenti devono essere operati per eliminare dai dati storici gli effetti di rischi non rilevanti nei dodici mesi successivi alla data di riferimento ma non possono alterare la variabilità del rischio oggetto di misurazione.

Il Capo II – “Rispetto dei requisiti nel continuo” disciplina la necessità per le imprese di calcolare gli USP ogni anno, aggiornando i dati su cui si basa l'autorizzazione, e di monitorare costantemente la conformità del profilo di rischio con i requisiti richiesti. Sono inoltre indicate le misure correttive che l'IVASS è chiamata ad apportare nei casi in cui non siano più rispettati i requisiti su cui si basa l'autorizzazione dell'USP.

Il Titolo III – “GSP” tratta gli aspetti di gruppo legati all'autorizzazione dei GSP chiarendo che i GSP possono essere utilizzati solo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale calcolato con dati consolidati. Il Regolamento richiede alla ultima società controllante italiana di un gruppo assicurativo di garantire e dimostrare l'adeguatezza dei dati e dei metodi scelti per la determinazione dei GSP a livello di gruppo in coerenza con le assunzioni a livello individuale.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

**Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies**

**e 216-ter del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire indicazioni sul calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità mediante l'utilizzo di un modello interno.

Le disposizioni del presente Regolamento recepiscono le linee guida EIOPA relative ai modelli interni, specificando gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini dell'approvazione e continua autorizzazione, da parte dell'IVASS, all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, qualora detto modello sia considerato più idoneo a rappresentare le specificità dell'impresa e, in caso di modello di gruppo, anche del gruppo di appartenenza.

Salvo dove indicato diversamente, le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi applicabili all'uso di un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di un'impresa individuale o di un gruppo. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il Titolo I – “Disposizioni di carattere generale” contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Nelle definizioni, in particolare, viene puntualizzato il termine utilizzato per i “modelli interni di gruppo” che comprende sia un modello interno da utilizzare unicamente per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, sia un modello interno che viene utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e anche il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese (o di almeno una delle imprese) del gruppo.

Il Titolo II – “Autorizzazione e modifiche del modello interno” contiene l'indicazione più generale da considerare nella richiesta di autorizzazione di un modello interno (art.4) e la precisazione dei principali aspetti che devono essere considerati in caso di modifica dei modelli interni (interi o parziali). A tale ultimo riguardo vengono infatti definiti gli elementi da considerare nella politica per la modifica dei modelli interni (art. 5), vengono fornite indicazioni puntuali sulla definizione di modifica rilevante (art. 6) e sulle comunicazioni periodiche delle modifiche apportate al modello interno (art. 7), ivi incluse quelle eventualmente concernenti l'effetto congiunto di più modifiche minori apportate al modello interno (art. 8).

Il Titolo III – “Requisiti per l'autorizzazione al modello interno”:

- i. individua gli elementi da valutare per migliorare la qualità del modello interno, le eventuali e conseguenti modifiche, la comprensione del modello da parte della direzione e della struttura aziendale maggiormente coinvolte nel governo e nella gestione del modello interno;
- ii. disciplina gli standard di qualità statistica, la significatività della formulazione delle ipotesi, la governance a sostegno del processo di formulazione delle stesse, la documentazione inerente alla formulazione delle ipotesi e gli elementi da considerare nel processo di convalida delle ipotesi;
- iii. identifica gli aspetti da considerare per le valutazioni delle approssimazioni in condizione di perdite estreme, per l'uso di un'altra variabile sottesa diversa dai fondi propri e per la valutazione delle misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno;
- iv. definisce gli standard di convalida del modello interno (vengono altresì definiti i ruoli del processo di convalida, le condizioni essenziali di indipendenza del processo di convalida e gli elementi per l'applicazione degli strumenti di convalida);
- v. stabilisce gli standard di documentazione, che includono le procedure di controllo della documentazione, i contenuti della documentazione sulle metodologie, quelli relativi ai limiti del modello interno e quelli che dimostrano l'adeguatezza della documentazione stessa in relazione ai destinatari (vengono altresì fornite indicazioni inerenti la redazione di manuali d'uso o descrizioni di processo, la documentazione specifica del software e delle relative piattaforme di modellizzazione).

Il Titolo IV – “Utilizzo di Modelli e dati esterni” tratta gli aspetti principali da considerare e valutare per



l'utilizzo, la comprensione, il riesame e l'integrazione del modello e dei dati esterni. Al pari dei precedenti Titoli, viene disciplinato il processo di convalida nel contesto dei modelli e dati esterni, la relativa documentazione, la responsabilità dell'impresa e il ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni.

Il Titolo V – “Modelli Interni di Gruppo” si sofferma su alcuni aspetti meritevoli di ulteriori elementi di chiarezza. Declina la documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo e, in particolare, identifica i soggetti tenuti alla presentazione di detta domanda, dispone sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo nonché sulle specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

**Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV (Fondi propri), sezione I (Determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire indicazioni sulla procedura di autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori.

I fondi propri di cui deve disporre ciascuna impresa per coprire il proprio requisito di capitale possono essere costituiti da elementi dei fondi propri di base e da elementi dei fondi propri accessori, soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.

La natura dei fondi propri accessori è tale da configurare questi elementi come contingenti e non presenti nello stato patrimoniale dell'impresa. Se richiamati, gli elementi dei fondi propri accessori cessano di essere contingenti e generano elementi dei fondi propri di base. Le Linee guida EIOPA, nel rispetto della disciplina degli Atti delegati e del Regolamento 2015/499, intervengono a chiarimento della disciplina inerente al procedimento di autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori, alle modalità di valutazione e di classificazione di tali elementi, alle modalità di verifica, su base continuativa, del soddisfacimento dei criteri di conformità.

Il Titolo I – “Disposizioni di carattere generale” contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3) che, oltre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, include anche le capogruppo e le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.

Il Titolo II – “Autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori” richiama la normativa applicabile al procedimento di autorizzazione (art. 4) e contiene indicazioni sulle valutazioni che l'impresa e l'IVASS devono svolgere ai fini della valutazione e classificazione di ciascun elemento (artt. 5 e 6 recepiscono la linea guida 4). La classificazione dell'elemento autorizzato dall'IVASS può divergere da quella presentata dall'impresa nell'istanza.

Il Titolo III – “Soddisfacimento dei criteri su base continuativa” disciplina le attività di verifica nel continuo che l'impresa e l'IVASS devono svolgere su ciascun elemento dei fondi propri accessori autorizzato.

Il Titolo IV – “Elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione” disciplina l'autorizzazione per l'utilizzo degli elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista chiarendo che l'istanza è presentata dalla capogruppo, che l'istruttoria di autorizzazione e il soddisfacimento dei criteri nel continuo sono attuati con le stesse modalità previste per gli elementi dei fondi propri accessori di imprese individuali.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.



**Regolamento IVASS n. 14 del 22 dicembre 2015, concernente il rischio di base ai fini della determinazione del requisito patrimoniale e di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2, e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con la disposizione dell'Unione europea.

Nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità le imprese possono tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, purché i rischi da esse derivanti siano adeguatamente presi in considerazione nell'ambito del requisito patrimoniale. In particolare, le imprese devono valutare se le tecniche di attenuazione del rischio utilizzate generino un livello significativo di rischio di base capace di comprometterne l'efficacia e tenere in considerazione tale eventualità nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. In caso contrario, la tecnica di attenuazione non dovrà essere riconosciuta ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

Il Titolo I – “Disposizioni di carattere generale” contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Titolo II – “Rischio di base” contiene una serie di disposizioni cui le imprese dovranno attenersi ai fini di identificare i casi in cui il rischio di base generato dalle tecniche di attenuazione debba essere considerato significativo.

Vengono elencati i principali aspetti da considerare ai fini della valutazione dei rischi generati dalle tecniche di attenuazione dei rischi, con riferimento sia alle tecniche finanziarie sia alle tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo. In particolare:

- l'art. 4 prevede dei criteri generali, applicabili a tutte le tipologie di tecniche di attenuazione del rischio, che le imprese dovranno prendere a riferimento per poter valutare la significatività del rischio di base introdotto dalla tecnica utilizzata. E' riconosciuta la possibilità di effettuare una suddivisione dei rischi in gruppi omogenei, al fine di operare le valutazioni di cui sopra;
- l'art. 5 prevede criteri specifici da prendere a riferimento ai fini della valutazione della significatività del rischio di base relativamente alle tecniche finanziarie di attenuazione del rischio. Si dettagliano i criteri di valutazione di cui al precedente art. 4, disponendo che il confronto tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire debba tener conto delle condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio, delle regole dei mercati in cui esso è quotato, dell'andamento delle esposizioni in seguito all'applicazione dei pertinenti moduli di rischio della formula standard, del grado di simmetria nonché di eventuali dipendenze non lineari tra le esposizioni;
- l'art. 6 prevede criteri specifici da prendere a riferimento ai fini della valutazione della significatività del rischio di base associato a tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo. Si dispone che le imprese tengano in considerazione eventuali differenze nell'andamento delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione coperti che possano derivare da differenze in termini e condizioni contrattuali. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

**Regolamento IVASS n. 15 del 22 dicembre 2015, concernente l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-septies. Co. 4 e 5, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tenendo conto, tra l'altro, del rischio di sottoscrizione derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, avendo riguardo ai rischi coperti e alle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Con riferimento a tale tipologia di rischio, la formula standard prevede sette sottomoduli di rischio: mortalità, longevità, invalidità-morbilità, spesa, revisione, estinzione anticipata e catastrofe.

Il Titolo I – “Disposizioni di carattere generale” contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Titolo II – “Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita” contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l'applicazione del modulo di rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita previsti dalla formula standard, con particolare riguardo ai moduli di mortalità, longevità e invalidità-morbilità. In particolare:

- gli artt. 4 e 5 contengono previsioni atte a identificare i tassi di mortalità ai quali applicare lo scenario di incremento dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di mortalità e di calo dei tassi previsto nel sottomodulo del rischio di longevità; viene specificato che i tassi da prendere a riferimento dovranno essere quelli utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, indipendentemente dall'orizzonte temporale di riferimento (annuo, mensile o altro). Le imprese dovranno porre pari a 1 i tassi di mortalità che risultino superiori a 1 in seguito all'applicazione dello scenario di incremento dei tassi;
- disposizioni del tutto analoghe sono previste anche agli artt. 6 e 7, con riferimento all'applicazione degli scenari di incremento dei tassi di invalidità e di calo dei tassi di recupero, previsti nel sottomodulo del rischio di invalidità e morbilità;
- all'art. 8 è disciplinata la modalità con la quale le imprese dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità e morbilità, nel caso in cui un contratto consenta più stati di invalidità (cd. contratti con prestazioni multistato). Si forniscono criteri per l'individuazione dei tassi di transizione ai quali applicare gli scenari previsti ai fini del calcolo delle riserve tecniche in condizioni di stress.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

**Regolamento IVASS n. 16 del 22 dicembre 2015, concernente l'applicazione del modulo di rischio di mercato e di inadempimento della controparte ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), Capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-septies. Co. 8, 9, 10 e 11 e 45-novies del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro)**

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità tenendo conto, tra l'altro, del rischio di mercato, derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari, e del rischio di inadempimento della controparte, che riflette possibili perdite dovute all'inadempimento o al deterioramento del merito di credito dei debitori dell'impresa. La formula standard prevede a tal fine i moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte, che l'impresa calcola applicando gli scenari descritti negli Atti delegati alle attività ed alle passività esposte a tali rischi.

Il Titolo I – “Disposizioni di carattere generale” contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2), all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Titolo II – “Rischio di mercato e di inadempimento della controparte” contiene una serie di disposizioni atte a chiarire l'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte previsti dalla formula standard.

È disciplinato il caso specifico degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti (art.4), chiarendo che l'impresa, nell'applicazione dei moduli di rischio di mercato e di controparte, dovrà tener conto della natura delle prestazioni e di eventuali accordi contrattuali con l'ente o l'impresa che eroga tali prestazioni. È inoltre disciplinato il caso in cui l'attività sia esternalizzata.

L'art. 5 disciplina il calcolo della duration di obbligazioni e prestiti da utilizzare ai fini del calcolo dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte, disponendo che l'impresa dovrà tener conto di eventuali opzioni call previste dai titoli in questione.

L'art. 6 fornisce chiarimenti circa la determinazione della duration media delle passività ai fini dell'applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, disponendo che essa equivalga alla durata relativa (duration) dei flussi di cassa aggregati delle passività.

Gli artt. 7, 8 e 9 trattano l'applicazione del sottomodulo del rischio di tasso di interesse, specificando come effettuare il ricalcolo delle riserve tecniche e degli attivi negli scenari di incremento e di calo della curva dei tassi. Nello specifico si dispone che, ai fini del ricalcolo delle riserve tecniche, gli aggiustamenti di volatilità o congruità e le misure transitorie dovranno essere applicate alla curva dei tassi solo dopo aver applicato gli stress al rialzo e al ribasso previsti dagli Atti delegati. In maniera analoga, ai fini del ricalcolo degli attivi, gli stress dovranno essere applicati alla curva dei tassi mantenendo invariati gli eventuali spread desumibili dal valore di mercato degli attivi.

L'art. 9 impone che, nei casi in cui l'impresa utilizzi una valutazione mark-to-model per la determinazione del valore degli attivi sotto stress, dovrà sempre essere verificata la coerenza tra il valore degli attivi prima dell'applicazione dello stress, ottenuto utilizzando tale valutazione, e il prezzo di mercato di attivi pertinenti quotati.

L'art. 10 disciplina il trattamento degli attivi che presentano caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale e le modalità di applicazione, in tali casi, dei moduli di rischio di mercato e di inadempimento della controparte. In particolare, viene chiarito che l'applicazione dei pertinenti sottomoduli di rischio alle diverse componenti dell'attivo dovrà essere valutata sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti dell'attivo.

L'art. 11 tratta il caso specifico di posizioni corte su titoli di capitale, prevedendo che queste potranno essere utilizzate esclusivamente a compensazione delle eventuali posizioni lunghe nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio azionario, qualora rispettino le disposizioni in materia di strumenti di attenuazione del rischio di cui agli Atti delegati e al Regolamento IVASS sul rischio di base. Ogni altra posizione corta che non ricade nel caso sopra citato non dovrà essere considerata nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario.

L'art. 12 fornisce disposizioni inerenti all'applicazione del sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato.

L'art. 13 disciplina il trattamento delle operazioni di scambio titoli ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali di mercato e di inadempimento della controparte, prevedendo che l'impresa dovrà seguire la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità e che dovrà tenere conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dall'operazione.

L'art. 14 fornisce disposizioni in merito agli impegni giuridicamente vincolanti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte. In particolare, si dispone che il valore nominale da utilizzare nel calcolo, qualora non sia esplicitamente menzionato negli accordi contrattuali, dovrà essere stimato come l'importo massimo che l'impresa dovrà pagare nel caso in cui si verifichi un evento di credito della controparte.

Il Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.

**Provvedimento n. 38 del 4 novembre 2015 – Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2016 ai fini della**

**determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, co. 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209**

Viene fissata per l'esercizio 2016 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 3,6% dei predetti premi.

[Torna su](#)

## Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Elena Cutrupi, Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi, Antonio Marcona, Luca Moretto** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa

---